

Allegato alla Determinazione Dirigenziale

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO Servizio Valutazioni ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA sulla proposta di Piano Faunistico Venatorio Regionale

RELAZIONE CONCLUSIVA ISTRUTTORIA PER IL PARERE MOTIVATO

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Vista la Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e la Direttiva 79/409/CEE "Uccelli".

Visto il D.P.R. dell'8 settembre 1997, n. 357, successivamente modificato e integrato con D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 di recepimento delle direttive comunitarie sulla valutazione di incidenza sui siti naturalistici di interesse comunitario.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale".

Vista la legge regionale n. 12 del 16 febbraio 2010 "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 233 del 13 marzo 2018 "Adempimenti ai sensi della L.R. n. 12 del 16 febbraio 2010 - Specificazioni tecniche e procedurali in materia di Valutazione Ambientale Strategica – Nuova Modulistica."

Vista la Legge n. 157/1992 "*Norme per la protezione fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e s.m.i.

Vista la L.R. n.14 del 17 maggio 1994: "*Norme per la protezione fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e s.m.i.

Vista la D.C.R. 21 luglio 2009, n. 316 "*Piano faunistico venatorio regionale*";

Considerata la necessità della Regione Umbria di aggiornare gli strumenti di pianificazione previsti dalla normativa di settore della gestione faunistico venatoria;

Visto che in coerenza con i principi e le finalità dell'art. 5 della L.R.n.12/2010 è stato predisposto, ai sensi della Parte II, titolo II, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. il "Rapporto preliminare del Piano faunistico venatorio regionale";

Vista la D.G.R. n.134 del 9 febbraio 2015 avente ad oggetto "*D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.- Approvazione del "Rapporto preliminare del Piano di gestione del Piano Faunistico Venatorio Regionale" - Avvio della procedura di VAS*";

Vista la Conferenza di Consultazione preliminare del 28 aprile 2015, convocata dal Servizio Programmazione faunistica venatoria ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L.R. 12/2010 con lettera pervenuta all'autorità competente, PEC n.433550 del 25/03/2015 avente natura di orientamento (scoping) e definizione dell'ambito di influenza del Piano, della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale;

Rilevato che la fase della Consultazione Preliminare, di cui all'art. 13 comma 1 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., è stata svolta al fine di acquisire tutti gli elementi necessari alla redazione del Rapporto Preliminare Ambientale alla quale sono stati invitati i soggetti portatori di competenze ambientali ed il pubblico interessato, nonché per l'illustrazione dello Schema Preliminare di Piano, onde facilitare

e promuovere un elevato livello di partecipazione e di formulazione di contributi utili alla formazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR).

Visto che durante la Conferenza di Consultazione preliminare, sono pervenuti i seguenti contributi:

- Soprintendenza Archeologica dell'Umbria, prot.n.3441 del 27/04/2015;
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria. Prot. 3966 del 22/05/2015;
- Comunità Montana Valnerina, pec. 06411 del 22/06/ 2015
- Provincia di Perugia Pec 0085338-16 giugno 2015;
- Associazione "La Renara per l'ecosviluppo del territorio, e-mail n. 90098 del 23/06/2015
- Regione Marche pec. 0499279 del 08/07/2015;
- Regione Umbria Servizio Paesaggio pec n. 0095210 del 02/07/2015

Vistata D.G.R. n. 275 del 12 marzo 2019 con la quale la Regione dell'Umbria ha pre-adottato il Piano Faunistico Venatorio Regionale, con tutti gli elaborati che lo compongono, compresi il Rapporto ambientale, la relazione di V.Inc.A. e la Sintesi non tecnica. Tale delibera di preadozione e la relativa documentazione del Piano sono state pubblicate sul BUR n.13 del 15 marzo 2019 contestualmente all'avviso VAS ai fini della partecipazione del pubblico.

Visto che il Piano preadottato è composto dai seguenti elaborati:

- a) Piano Faunistico Venatorio regionale composto da 3 documenti;
- b) Rapporto Ambientale;
- c) Valutazione di Incidenza Ambientale;
- d) Sintesi non Tecnica

Rilevato che:

- Il Servizio Programmazione faunistica venatoria, con nota pec n.51960 del 15/03/2019, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione e l'avvio delle consultazioni sulla proposta di Piano Faunistico Venatorio 2019-2023, nonché (a partire dal giorno della pubblicazione dell'avviso sul BUR 15 marzo 2019) la decorrenza del termine di sessanta giorni entro il quale chiunque può presentare osservazioni e contributi sul Piano sopra citato;
- con nota, pec n. 95704 del 15/05/2019, il Servizio Programmazione faunistica venatoria ha comunicato la conclusione del periodo della consultazione al pubblico di 60 gg., avvenuta il giorno 14 maggio 2019, termine entro il quale, sono pervenute n. 11 osservazioni, come indicate alla Tabella 2;
- il Servizio Valutazioni ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale, in qualità di Autorità competente ha provveduto, con note n. 95799 e n. 95883 del 15/05/2019, alla convocazione della seduta della Conferenza di VAS per il giorno 20/05/2019. Con suddetta nota è stato comunicato anche il termine entro il quale i soggetti invitati a partecipare alla conferenza dovranno esprimere il proprio parere, pari a trenta giorni decorrenti dalla data di indizione della conferenza stessa;
- durante ed a seguito dei lavori della Conferenza di VAS del giorno 20 maggio 2019, sono pervenuti i pareri elencati nella Tabella 1, di seguito riportata, che concorrono alla formulazione del Parere motivato ambientale:

Tabella 1

Tabella riepilogativa dei Pareri pervenuti		
<i>n.</i>	<i>Soggetto</i>	<i>protocollo e data</i>
1	Servizio Urbanistica	0103331 del 27/05/2019
2	Servizio Pianificazione e Tutela Paesaggistica	0107064 del 31/05/2019

3	Provincia di Perugia	0106654 del 31/05/2019
4	ARPA Umbria	0115039 del 13 giugno 2019
5	Regione Toscana	0117732 del 19/06/2019
6	Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici	0120804 del 24/06/2019

Tabella 2

Tabella riepilogativa delle osservazioni ai fini VAS		
<i>n.</i>	<i>Soggetto</i>	<i>protocollo e data</i>
1	Regione Marche - Servizio Tutela, gestione e assetto del Territorio	70787 del 9/4/2019
2	Provincia di Terni - Settore Pianificazione Territoriale	88589 del 7/5/2019
3	Associazione La Renara	91365 del 9/5/2019
4	Federcaccia Umbra	93651 del 13/05/2019
5	ATC3- Ternano Orvietano	93796 del 13/05/2019
6	WWF Umbria	94329 del 14/05/2019
7	Coldiretti Umbria	94351 del 14/05/2019
8	Arci Caccia Umbria	94468 del 14/05/2019
9	Confagricoltura Umbria	94740 del 14/05/2019
10	Vitaliano Gaggi	94840 del 14/05/2019
11	MATTM	95335 del 15/05/2019

Il contenuto e le indicazioni dei pareri pervenuti nonché l'esame delle osservazioni pervenute ai fini VAS, sono descritti ed analizzati analiticamente rispettivamente negli Allegati A e B alla presente Relazione conclusiva.

Tutto ciò visto e rilevato, con riferimento a quanto istruito e a quanto emerso dai lavori della Conferenza, è possibile declinare le considerazioni analitiche nel seguito riportate.

1. Obiettivi di Piano in relazione alla loro sostenibilità ambientale.

Obiettivi prioritari del Piano sono incentrati sulla tutela e gestione della fauna, sia di interesse naturalistico che venatorio, nel senso della conservazione e ricostituzione del patrimonio faunistico, riequilibrio ecologico e salvaguardia delle produzioni agricole. Scopo principale del Piano, che ha durata quinquennale, è armonizzare e coordinare tutti gli interventi di gestione e pianificazione riguardanti la fauna selvatica presente sul territorio regionale.

La verifica di coerenza esterna è stata controllata, mediante collocazione accanto a ciascuna azione specifica del PFVR, di un indicatore analogo a quelli utilizzati per individuare e valutare i possibili effetti significativi sulle componenti ambientali. Per quanto riguarda gli strumenti di politica e sviluppo ambientale, non si riscontrano significative incongruenze. In particolare si constata la coerenza delle azioni di Piano con la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile con riguardo alle attenzioni poste alla tutela del patrimonio faunistico e alla lotta alle specie alloctone, invasive.

Tenuto conto che i contenuti del Piano discendono nell'articolato normativo e che tutte le azioni concorrono sinergicamente al raggiungimento degli obiettivi generali, non si sono riscontrati elementi in grado di comprometterne l'attuazione. In particolare dall'analisi sugli scenari si evince che in mancanza del nuovo Piano:

- verrebbero meno le finalità prioritarie di tutela e conservazione della fauna selvatica e della sostenibilità del prelievo venatorio che è consentito, purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna stessa. Tali azioni di tutela e conservazione vengono espletate tramite l'individuazione delle aree di maggiore interesse faunistico, l'istituzione degli ambiti protetti, la definizione di linee guida per la redazione dei calendari venatori regionali, l'individuazione delle check-list delle specie di interesse conservazionistico, etc.;
- si avrebbe un aggravamento delle interferenze della fauna selvatica con le attività antropiche. In particolare la mancata pianificazione ed attuazione degli interventi di prevenzione e controllo di specie possibilmente critiche, comporterebbe un incremento dei danni alle colture agricole, al patrimonio zootecnico, a infrastrutture e beni materiali con conseguenti maggiori costi a carico della collettività;
- si attuerebbe un minor numero di interventi di miglioramento ambientale con conseguente incremento della banalizzazione degli ecosistemi e riduzione della biodiversità. Tanto a valere sia per le specie di prevalente interesse venatorio sia per le specie di prevalente interesse conservazionistico, in particolare per quelle stenoecie e/o a rischio;
- si perderebbero, infine, i dati raccolti e sistematicamente analizzati nel corso del monitoraggio del Piano previsto dal processo di VAS. Tali informazioni, seppur indirettamente derivanti dall'attuazione del PFVR, contribuiscono alla conoscenza delle dinamiche faunistiche e ambientali utili per la pianificazione *sensu lato*.

2. Adeguatezza dell'analisi di contesto: criticità, punti di forza:

Le considerazioni effettuate durante il processo di VAS hanno escluso possibili effetti negativi significativi sull'ambiente potenzialmente attribuibili alla attuazione del Piano. In ogni caso si tratta di valutazione ex-ante. Dopo l'approvazione del Piano e con riferimento alla sua attuazione, attraverso il monitoraggio degli effetti realmente prodotti si potrà valutare la effettiva portata delle azioni previste ed eventualmente valutare le più adeguate azioni correttive.

3. Caratteristiche delle componenti ambientali significativamente interessate

Sicuramente la **biodiversità** intesa sia come "varietà delle forme di vita", che insieme di ambiti naturali, connessioni ecologiche, patrimonio naturalistico e agro ecosistemi ed inoltre: **Salute umana, Flora, Fauna, Beni materiali.**

La costante sorveglianza dei selvatici è importante rispetto alle ricadute sulla salute umana e degli animali domestici, e per mettere al riparo da possibili zoonosi. Inoltre gli animali selvatici rappresentano un bene collettivo, capace di recare benefici all'intera comunità, dal punto di vista ecologico, economico ed estetico ("la fauna è patrimonio indisponibile dello Stato, tutelata nell'interesse della comunità nazionale e internazionale" Legge 157/1992). Un'adeguata gestione della fauna consente anche la salvaguardia delle produzioni agricole, la sicurezza dei residenti in ambito urbano, e la fruizione del territorio, mitigando eventuali conflitti esistenti tra mondo venatorio

e parte della società. La corretta gestione degli ungulati permetterà di limitare il numero degli incidenti stradali lungo le varie arterie stradali regionali.

4. Influenza sugli Ambiti naturalistici della rete Natura 2000; sulle Aree Naturali protette; su altre aree di particolare rilevanza ambientale – culturale e paesaggistica.

In questi ambiti, anche lo svolgimento materiale dell'esercizio venatorio può avere ricadute positive sul mantenimento dello stato di conservazione dei siti Rete Natura 2000, alcuni esempi:

- l'avvistamento precoce di un incendio riguardante una ZSC/ZPS in una zona impervia da parte di un cacciatore impegnato nello svolgimento dell'attività di caccia, con la conseguente attivazione degli interventi appropriati;
- la segnalazione (da validare) da parte di un cacciatore dell'avvistamento di specie di particolare interesse faunistico contribuisce all'arricchimento della banca dati regionale;
- opportunità di collaborazione volontaristica dei cacciatori nell'attuazione di programmi di gestione faunistica/territoriale dei siti Natura 2000, degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e del restante territorio;
- riconsegna degli anelli di esemplari di fauna selvatica, appartenente alle specie migratrici, abbattuta/rinvenuta durante lo svolgimento dell'attività venatoria.
Da un altro punto di vista è innegabile che possano esserci anche degli **effetti negativi** per lo svolgimento dell'esercizio della caccia quali:
- la permanenza del piombo sul terreno o sulle carcasse degli animali feriti e per qualsiasi motivo non recuperati può entrare nella catena alimentare, causando incidenze negative anche nei confronti delle specie predatrici ai vertici della catena stessa, molte delle quali figurano negli elenchi delle Direttive Habitat ed Uccelli;
- un prelievo venatorio non programmato a carico delle specie oggetto di caccia, oltre che causare il depauperamento delle loro popolazioni, può determinare incidenze negative anche nei confronti di entità faunistiche che hanno contribuito ad istituire ZSC e ZPS;
- durante l'esercizio dell'attività venatoria sussiste, potenzialmente, il rischio di ferimento o abbattimento accidentale di specie di interesse comunitario;
- durante l'attività di caccia o quella di addestramento cani, questi ultimi potrebbero inseguire specie per le quali non sono stati appositamente addestrati, non cacciabili e/o di interesse comunitario, causandone quanto meno il disturbo;
- l'attività di sparo causa un disturbo alle comunità faunistiche, anche non oggetto di caccia: gli effetti negativi dell'esercizio venatorio sono maggiori nelle ZPS, istituite per le eminenze faunistiche e in quelle ZSC che presentino delle comunità animali con specie di alto valore conservazionistico.

Nell'ottica di aumentare la percentuale di territorio protetto, all'interno dei comprensori omogenei, per raggiungere la percentuale richiesta del 20%, è presa in considerazione l'ipotesi di istituire ambiti protetti per le ZPS, o per quelle ZSC che presentino alta valenza faunistica.

C'è infine da considerare che se da un lato il prelievo di alcune specie, attuato senza alcun criterio ecologico e senza piani effettivamente sostenibili, determina il depauperamento delle stesse, il contenimento di quelle critiche può determinare effetti positivi sulle entità faunistiche di alta valenza naturalistica presenti all'interno dei siti Natura 2000. In questo senso i casi di relazione (di connessione, o di necessità) possono essere molteplici, e possono riguardare l'attività venatoria nel suo complesso.

L'effetto che il PFVR determina sul territorio, mediante un approccio gestionale fondato su principi tecnico scientifici, unito ad una responsabile e quindi consapevole modalità di "prelievo", non può che influire positivamente sul "sistema ambiente" nel suo complesso al di là dei limiti imposti dai confini regionali e dalle competenze amministrative.

5. Possibili impatti significativi sulle componenti ambientali.

La valutazione degli effetti ambientali del PFVR prende in considerazione i seguenti elementi:

- Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
- Carattere cumulativo degli effetti;
- Rischi per la salute umana e per la biodiversità;
- Area geografica e popolazione potenzialmente interessate;

- Valore e vulnerabilità dell'area interessata;
- Effetti su aree di interesse conservazionistico a livello regionale, nazionale o comunitario.

Viene dimostrata la compatibilità ambientale delle previsioni del piano e sono specificate tutte le azioni per assicurare il contenimento di eventuali impatti negativi.

6. Comparazione scenari; motivazione ambientale della scelta dello scenario di Piano.

Per quanto riguarda la coerenza interna non si riscontrano elementi in grado di comprometterne l'attuazione del Piano, per quella esterna, le azioni previste dal Piano contribuiscono in misura rilevante e significativa al raggiungimento dell'obiettivo generale di piano. Il Piano dimostra un elevato grado di coerenza esterna, ponendosi in modo costruttivo e dialettico anche laddove (confine regionale) possono sussistere elementi di diversità.

7. Misure previste per annullare, ridurre e compensare gli impatti.

L'istituzione di Oasi di Protezione, ZRC e aree di rispetto temporaneo (ART) e anche Centri Privati per la produzione di fauna selvatica (CP), può in alcuni casi, ripercuotersi negativamente sui beni materiali. Tali zone precluse all'esercizio della caccia, potrebbero costituire siti per la riproduzione e il rifugio di ungulati selvatici, o di altre specie problematiche, configurandosi come potenziale fattore di rischio per le produzioni agricole. In questo caso le misure di mitigazione consistono nell'utilizzo dei metodi di prevenzione e nell'attuazione di interventi di controllo, secondo i criteri definiti dal PFVR per ogni singola specie.

8. Sistema di monitoraggio

Definito sulla base di due categorie: indicatori di risultato (IR) e indicatori di stato (IS). Il set di indicatori (tabella 21 del RA) per ognuno di essi verrà calcolato il valore dello stato attuale (T°) e la relativa evoluzione annuale durante il quinquennio di operatività del Piano

9. Coerenza e chiarezza della Sintesi non tecnica

La Sintesi non tecnica è formulata come documento autonomo rispetto al rapporto ambientale. E' in grado di offrire un visione sintetica e sufficientemente chiara del piano per garantire a chiunque una lettura esauriente degli aspetti principali del Piano e degli effetti attesi sull'ambiente.

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

Sulla base di tutto quanto premesso e considerato, ed in particolare per quanto emerso durante i lavori della Conferenza di VAS, si ritiene di disporre dei necessari elementi di valutazione per esprimere un Parere motivato FAVOREVOLE, integrato ai fini della valutazione d'incidenza ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i, sulla proposta del Piano Faunistico venatorio Regionale.

Si dovranno osservare le seguenti indicazioni e condizioni:

- Integrare il paragrafo del Rapporto ambientale 2.4 Fattori ambientali interessati dal PFVR sia per quanto attiene alla descrizione degli effetti del piombo sulla salute umana sia inserendo una matrice dei fattori ambientali influenzati dalle azioni del PFVR;
- non si dovranno rilasciare ulteriori autorizzazioni per gli appostamenti fissi di caccia, ordinari senza richiami vivi, da inserire nel paragrafo 6.4.1 del PFVR;
- prevedere il foraggiamento integrativo per la piccola selvaggina stanziale nelle fasi biologiche più delicate;
- inserire nel capitolo 9 del PFVR idonee limitazioni danni da fauna selvatica nelle aree vitivinicole soggette a danni da capriolo e nelle aree vocate al cinghiale (distretti di gestione della specie) attraverso interventi di miglioramento ambientale e colture dissuasive;
- per il ripopolamento siano individuati come unici soggetti attuatori gli ATC, che potranno avvalersi della collaborazione volontaria di vari soggetti;
- vista la criticità della specie cinghiale si deve fare riferimento nel PFVR alla possibilità di prelievo selettivo della specie cinghiale al fine del contenimento dei danni all'agricoltura, integrando il paragrafo 11.3.1 del Piano;
- integrare il RA con un paragrafo che deve evidenziare le differenze e le novità rispetto al precedente piano faunistico venatorio regionale;
- ai paragrafi 2.3 e 2.4 del RA devono essere spiegati gli effetti delle azioni sull'ambiente ed esplicitati gli indici, già contenuti nel piano di monitoraggio, utili a valutare tali effetti, anche con un'apposita analisi matriciale delle azioni di piano e degli effetti attesi;

- al paragrafo 3.1 del RA inserire una analisi matriciale della coerenza tra le azioni del piano e gli obiettivi. Inoltre al paragrafo 3.2 del RA possono essere descritti in maniera più precisa i contenuti degli altri piani e programmi con i quali si considera la coerenza esterna, può essere inoltre integrata la verifica di coerenza con la SNSvS effettuata dal MATTM;
- al capitolo 4 del RA deve essere meglio dettagliato lo scenario ambientale, comprensivo degli habitat, degli ecosistemi delle specie e degli elementi fisici del territorio e dell'ambiente che potrebbero essere interessati direttamente o indirettamente dall'attuazione del PFVR, individuando anche attraverso la descrizione di probabili quadri evolutivi i profili di interazione con le azioni di Piano e le modalità attraverso cui si intendono perseguire gli obiettivi di sostenibilità selezionati;
- al cap. 11 del RA va inserita l'analisi delle alternative può quindi essere sviluppata attraverso possibili diverse configurazioni della strategia di Piano relativamente a: allocazione delle risorse finanziarie, tipologia delle azioni, localizzazione delle azioni, soluzioni tecnologiche, modalità di attuazione e gestione, sviluppo temporale, etc.;
- al paragrafo 6.4.2. del Piano (Zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi) l'indicazione che nei tre valichi (Bocca Trabaria, Fossato di Vico e Carosina) ed entro un raggio di 1000 m non potranno essere autorizzati né rinnovati appostamenti fissi. A seguito dei risultati dei monitoraggi nel PFVR sarà aggiunta la valutazione della possibilità di inserire tali valichi tra quelli previsti dai calendari venatori;
- al paragrafo 4.2.1 del RA vanno esplicitati i dati che il PFVR stabilisce vadano forniti per ogni ZRC, tali dati consentiranno una valutazione dei costi/benefici in corso di validità del Piano;
- al paragrafo 4.2.8 vanno inseriti dati o statistiche riguardo alla consegna degli animali recuperati, ovvero rispetto alle cause di ferimento o ritrovamento, agli esiti del recupero, per i centri di recupero fauna selvatica, relativi al 2018;
- nel paragrafo 4.2.9 del RA vanno inseriti i dati relativi alla mobilità venatoria. Introdurre nel RA sempre al capitolo 4.2.9 la necessità di realizzare una anagrafica unica per ottenere i dati di dettaglio utili alla programmazione venatoria;
- si dovranno analizzare gli impatti individuati per tipologie di ZSC e ZPS in base agli habitat predominanti e le misure di conservazioni ricorrenti nei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 che riguardano possibili interferenze con il PFVR, aggiungendo un capitolo nello Studio di incidenza;
- va esplicitato il divieto assoluto di immissione di soggetti appartenenti alla fauna alloctona, compresi quelli indicati in tabella 5 da correggere e integrare, in tutti i siti della rete Natura 2000;
- Il D.M. 17/10/2017 sarà inserito tra i riferimenti normativi per la stesura del calendario inserendolo al capitolo 15 del Piano;
- anche se il Piano prevede la puntuale registrazione di tutti gli appostamenti fissi, nell'ambito del periodo della sua attuazione si provvederà al controllo di quelli che effettivamente ricadono sul perimetro dell'area di parco e di quelli che ricadono entro una fascia di 400 metri dal perimetro stesso, adottando i conseguenti provvedimenti.

Monitoraggio ambientale

- Il proponente dovrà procedere alla formulazione di un Protocollo per il monitoraggio definitivo, tenendo conto del core set di indicatori presentato nel RA e fornendo opportune indicazioni sulla fonte per la raccolta dati, la tempistica di monitoraggio e le risorse umane e finanziarie da destinare all'attività.
- Il piano operativo di monitoraggio dovrà avere durata pari a quella del Piano Faunistico Venatorio e prevedere le fonti dei dati e le modalità di coordinamento della raccolta e dei flussi di trasmissione dei dati stessi, laddove siano coinvolti soggetti terzi detentori delle informazioni necessarie.
- Nei trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di definitiva approvazione del PFVR dovrà essere sottoscritto l'apposito Protocollo tecnico di monitoraggio ambientale tra l'Autorità procedente e l'Autorità competente per la VAS. Nel Protocollo di monitoraggio ambientale saranno specificati:
 - soggetti responsabili attuatore/i del monitoraggio;
 - le eventuali risorse finanziarie individuate e rese disponibili per l'effettuazione delle misurazioni e la redazione dei Report di monitoraggio;
 - il cronoprogramma con indicazione delle scadenze per la redazione dei Report periodici e per la presentazione degli stessi;

- le componenti ambientali interessate direttamente o indirettamente dall'attuazione del P/P e oggetto di monitoraggio; le azioni del P/P che possono produrre effetti rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale;
- gli indicatori ed i relativi target per la misurazione degli effetti prodotti.

Adempimenti legati alla approvazione del Piano regionale Faunistico Venatorio

L'Autorità procedente, avvalendosi della collaborazione dell'Autorità competente, ai sensi del comma 6, dell'art. 4, della l.r. 12/2010, prima della presentazione del P/P all'organo competente per l'approvazione definitiva, effettua le opportune revisioni e/o adeguamenti del piano o programma per conformarlo al contenuto del Parere motivato. L'Autorità procedente comunica all'Autorità competente le revisioni, gli adeguamenti, le integrazioni effettuate sul P/P per conformarlo ai contenuti del Parere motivato.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs.152/2006 il Servizio regionale programmazione faunistico venatoria, darà atto che ai fini della VAS insieme al Rapporto ambientale sono allegati e parte della documentazione di Piano, anche i documenti:

- **una *Dichiarazione di sintesi finale***;

- **le *Misure adottate in merito al monitoraggio***.

L'atto di approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale e tutta la documentazione che lo compone saranno pubblicati sul sito web istituzionale della Regione Umbria.

Perugia, 24/06/2019

L'istruttore
Daniela Cavalieri

Il Responsabile di Sezione
Alfredo Manzi

ALLEGATO A PARERI PERVENUTI

Sintesi per punti del parere o osservazione	Riscontro
<i>REGIONE UMBRIA- SERVIZIO URBANISTICA</i> (prot. n.0103331 del 27/05/2019)	
<p>Per quanto riguarda la materia di competenza del Servizio scrivente nel Piano non si rinviene uno specifico riferimento alle normative che disciplinano la realizzazione di interventi di tipo edilizio in esito all'attività programmatoria e alle azioni da svolgere sul territorio.</p> <p>Tali interventi potrebbero interessare alcune zone, quali:</p> <ul style="list-style-type: none">- le ZRC (zone di ripopolamento e cattura) ambiti protetti vocati all'incremento delle popolazioni di specie di interesse venatorio con il fine ultimo del ripopolamento del territorio di caccia;- le ZAC (zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani e per le gare cinofile) in cui è possibile esercitare tale attività anche sulla selvaggina naturale o su selvaggina di allevamento, sia in forma temporanea che permanente; <p>o anche la costituzione delle Aziende faunistiche venatorie e delle Aziende agrituristico venatorie, quest'ultime finalizzate ad un utilizzo turistico e ad una caccia di consumo con il prelievo di soli animali di allevamento.</p> <p>Per tali istituti si raccomanda pertanto di tenere in considerazione nella valutazione degli obiettivi e nelle previsioni del Piano anche la normativa vigente in materia di governo del territorio che potrebbe interferire con l'attuazione dello stesso e più precisamente quella relativa allo spazio rurale di cui al titolo IV sezione III della lr 1/2015 e del regolamento di attuazione n. 2/2015.</p> <p>Si pone l'attenzione in particolare sulla disciplina prevista all'art. 89 della lr 1/2015 che recita:</p> <p><i>"E' consentita nello spazio rurale la realizzazione delle strutture per l'esercizio dell'attività venatoria di cui agli articoli 24 e 25 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), con le modalità e caratteristiche ivi previste, per una superficie relativa all'area di sedime non superiore a metri quadrati quattro per singola struttura, nonché è consentita l'apposizione di tabellazioni previste dalla stessa legge regionale, finalizzate a delimitare i territori e le attività interessate. <u>Nelle zone agricole è esclusa ogni forma di recinzione dei terreni o interruzione di strade di uso pubblico se non espressamente previste dalla legislazione di settore o recinzioni da installare per motivi di sicurezza purché</u></i></p>	<p><i>Si prende atto</i></p>

Sintesi per punti del parere o osservazione	Riscontro
<p><u>strettamente necessarie a protezione di edifici ed attrezzature funzionali, anche per attività zootecniche”.</u></p> <p>Per utile informazione si fa presente che la Giunta regionale (n. 625 seduta del 07/05/2019) al fine di superare alcune criticità della norma sopra indicata emerse in sede giurisdizionale, ha recentemente preadottato una proposta di modifica all'ultimo periodo dell'art. 89 stesso contenente una diversa disciplina della materia come di seguito indicata, che comunque dovrà seguire l'iter procedimentale previsto per l'approvazione definitiva da parte dell'Assemblea Legislativa. La proposta recita:</p> <p><i>“Nelle zone agricole, previa comunicazione di avvio dei lavori all'Amministrazione comunale, sono consentite recinzioni e reti protettive di precaria installazione, non stabilmente infisse al suolo, immediatamente asportabili e che non comportino alcuna permanente trasformazione del terreno, comunque con aperture per il passaggio pedonale, a protezione delle colture agricole e delle attività zootecniche dalla fauna selvatica, nonché a protezione degli edifici e/o delle attrezzature ad esse funzionali. Tali recinzioni non devono causare interruzione di strade di uso pubblico. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21 del r.r. 2/2015 relativamente alle opere pertinenziali, nonché dalla normativa settoriale. La presente disciplina si applica a tutti i rapporti non ancora esauriti alla data del.....”.</i></p>	
<p><i>REGIONE UMBRIA- SEVIZIO PAESAGGIO (prot. n.0107064 del 31.05.2019)</i></p>	
<p>Le trasformazioni territoriali e paesaggistiche interessanti ambiti soggetti alle tutele di cui alla parte terza del d.lgs. 42/2004 possono interferire con i relativi valori identitari e percettivi. È quindi opportuno segnalare quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per gli interventi già localizzati nel PFVR in argomento siano approfondite le questioni relative alla natura e alla descrizione delle stesse e alle possibili interferenze, degli interventi previsti con il contesto paesaggistico dei suddetti ambiti; 2. I criteri definiti dal PFVR, per localizzazione e modalità realizzative di interventi e piani/programmi attuativi del PFVR stesso, comprendano la prescrizione di “corretto inserimento paesaggistico” facendo riferimento agli assetti e dettami del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), ormai prossimo alla preadozione anche della sua parte regolativa e del quale è comunque stata già preadottata la parte conoscitiva e strategica. Tutta la documentazione inerente il PPR è consultabile nel portale istituzionale 	<p><i>Si prende atto</i></p>

Sintesi per punti del parere o osservazione	Riscontro
all'indirizzo: http://www.umbriapaesaggio.regione.umbria.it/pagine/piano-paesaggistico-regionale-000 .	
<i>PROVINCIA DI PERUGIA (protn.. 0106654 del 31.05.2019)</i>	
Presa visione della documentazione presentata, tenuto conto delle competenze di codesto Ufficio in merito agli aspetti paesaggistici, si ritiene che il Piano Faunistico Venatorio 2013-2019 sia compatibile con le norme del PTCP e si esprime pertanto parere favorevole.	Si prende atto
<i>ARPA UMBRIA (prot. N. 0115039 del 13 giugno 2019)</i>	
Si prende atto del set di indicatori presentati dal proponente per il monitoraggio del piano e ritiene che siano coerenti e pertinenti con gli obiettivi del piano in esame. Il proponente dovrà procedere alla formulazione di una proposta di Piano di monitoraggio definitiva, tenendo conto del core set di indicatori presentato, fornendo opportune indicazioni sulla fonte per la raccolta dati, la tempistica di monitoraggio e le risorse umane e finanziarie da destinare all'attività.	Si prende atto
<i>Regione Toscana (prot.n. 0117732 del 19/06/209)</i>	
Effetti sui siti della Rete Natura 2000 della Regione Toscana Da un esame effettuato tramite il portale regionale Geoscopio, si rileva che in prossimità del confine regionale tra Toscana ed Umbria, sono presenti, nel territorio toscano, i seguenti Siti Natura 2000 sui quali il PFV potrebbe avere effetti: <ul style="list-style-type: none"> • ZSC IT5180010 "Alpe della Luna", che dista circa 1,3 km dal confine regionale con l'Umbria; • ZSC/ZPS IT5180016 "Monte Dogana", il cui territorio confina con la Regione Umbria; 	

Sintesi per punti del parere o osservazione	Riscontro
<p>• ZSC/ZPS IT5180017 “Monte Ginezzo”, che dista circa 1,5 km dal confine regionale con l’Umbria;</p> <p>• ZSC/ZPS IT5190008 “Lago di Montepulciano”, il cui territorio confina con la Regione Umbria;</p> <p>• ZSC/ZPS IT5190009 “Lago di Chiusi”, il cui territorio confina con la Regione Umbria.</p> <p>Nel territorio umbro, in corrispondenza di tale confine, sono presenti i seguenti Siti Natura 2000:</p> <p>• ZSC/ZPS IT210006 “Boschi di Morra - Marzana” che è contiguo con la ZSC/ZPS IT5180016 “Monte Dogana”;</p> <p>• ZSC/ZPS IT210020 “Boschi di Ferretto – Bagnolo”, posto sul confine della Regione Umbria nei pressi del centro abitato toscano di Terontola, nella Valdichiana aretina.</p> <p>Lo studio di incidenza presentato, sia nella fase di analisi che nell’individuazione delle prescrizioni e delle misure di mitigazione, non contiene riferimenti ai siti toscani confinanti sopra menzionati, anche se suscettibili di subire un’incidenza dal Piano stesso; si ritiene pertanto che tale studio debba essere integrato prendendo in considerazione anche</p> <p><u>Osservazioni per il territorio della Provincia di Arezzo</u></p> <p>Per gli aspetti di competenza dello scrivente Settore, visti i contenuti della documentazione presentata, al fine di contribuire all’approvazione del Piano, si fa presente quanto segue:</p> <p>1. le ZSC/ZPS IT5180016 “Monte Dogana” e IT5180017 “Monte Ginezzo”, oltre ad essere Zone di Protezione Speciale per l’avifauna ricadono anche nelle Important Birds Areas (IBA) aretine, identificate come ambiti di migrazione/spostamento e concentrazione/riproduzione dell’avifauna; in particolare, il territorio della ZSC/ZPS “Monte Dogana”, peraltro contiguo col Sito Natura 2000 umbro ZSC/ZPS IT210006 “Boschi di Morra - Marzana”, appare particolarmente pregevole per i valori naturalistici tutelati, pertanto, in tali contesti, per la tutela delle specie ornitiche, si rileva l’opportunità di collocare eventuali appostamenti fissi per l’avifauna ad una distanza di almeno 200m dal confine della suddetta ZSC/ZPS;</p> <p>2. nell’ottica dell’obiettivo di aumento del territorio precluso all’esercizio venatorio, finalizzato a raggiungere la soglia minima del 20% prevista dalla L. 157/1992, si segnala l’opportunità di considerare anche le criticità presenti nel confinante ZSC/ZPS “Monte Dogana” per la istituzione di ambiti protetti limitrofi;</p> <p>si ritiene che debbano essere fatti approfondimenti riguardo ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • possibili effetti del Piano nei riguardi di specie tutelate, in particolare nei riguardi del lupo, che è una specie presente in tutto il versante toscano di confine e in 	<p>In tali contesti, all’interno dei siti Natura 2000, il rilascio di autorizzazione ad appostamenti fissi è sottoposto a V.Inc.A.</p> <p>Si terrà conto dell’indicazione nella individuazione di nuovi ambiti protetti a scopo naturalistico.</p>

Sintesi per punti del parere o osservazione	Riscontro
<p>particolare nella ZSC IT5180010 “Alpe della Luna” e dell’aquila reale, presente nei diversi distretti appenninici;</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuare una valutazione dei ripopolamenti faunistici in ambiti naturalisticamente sensibili, quali primariamente i Siti della Rete Natura 2000 ed aree limitrofe, specialmente se connessi da corridoi naturali ad altri Siti di diverse regioni o a questi adiacenti <p><u>Osservazioni per il territorio della Provincia di Siena</u></p> <p>Per gli aspetti di competenza dello scrivente Settore, visti i contenuti della documentazione presentata, si rileva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le ZSC/ZPS IT5190008 “Lago di Montepulciano” (superficie 483 ha) e IT5190009 “Lago di Chiusi” (superficie 802 ha) rivestono un ruolo di primaria importanza per l’avifauna dell’Italia centrale insieme alla vicina ZPS Lago Trasimeno in territorio umbro; i due siti Natura 2000 toscani, oltre ad essere classificate come Zone di Protezione Speciale fanno parte, insieme al Canale del Passo alla Querce che collega i due laghi, della rete delle Important Birds Areas (IBA 093 “Laghi di Montepulciano e Chiusi”), identificate come ambiti di migrazione/spostamento e concentrazione/riproduzione dell’avifauna; • sul lato umbro, le due ZSC/ZPS toscane e la relativa IBA confinano con il comprensorio omogeneo “Trasimeno” (pag. 27 della proposta di PFVR); • entrambe le ZSC/ZPS risultano particolarmente sensibili all’attività venatoria, sia effettuata internamente ai siti che esternamente ad essi; • la ZSC/ZPS Lago di Montepulciano coincide quasi interamente con la Riserva Naturale omonima, trovandosi quindi in massima parte (94%) in divieto di caccia; tuttavia, le piccole dimensioni la rendono molto sensibile al disturbo venatorio proveniente dalle aree esterne; sia sul lato toscano che su quello umbro infatti il sito è circondato da territorio aperto alla caccia; il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Siena 2012-2015 (ancora in vigore) e il relativo studio di incidenza evidenziano criticità direttamente legate all’attività venatoria nelle aree esterne al sito e prevedono, quali misure di mitigazione per le aree esterne al sito, la tutela alle aree della ZPS esterne alla Riserva Naturale e il divieto di istituzione di nuovi appostamenti fissi e di nuove collocazioni dentro al sito ed entro un raggio di 1.000 m dal lago; gli studi propedeutici alla stesura del Piano di Gestione del sito (adottato con D.C.P. 25 del 23/06/2015) identificano ancora tra le criticità l’attività venatoria esercitata nella parte non protetta del sito e all’esterno di esso, criticità diretta per molte specie di interesse conservazionistico del sito, comprese quelle per le quali è ancora ammesso l’abbattimento (quaglia, gran parte degli anatidi, 	

Sintesi per punti del parere o osservazione	Riscontro
<p>beccaccino, porciglione, pavoncella), che possono essere cacciate al momento in cui escono dalla Riserva Naturale per i consueti movimenti giornalieri o per disturbo; il Piano di Gestione del sito segnala per le aree esterne anche rilevanti criticità per infrazioni derivanti dalla caccia da appostamento temporaneo; la ZSC/ZPS Lago di Chiusi è sottoposta a divieto di caccia (Zona di Protezione Lago di Chiusi) per solo un quarto della superficie (24%) e, sia sul lato umbro che sul lato toscano, è anch'essa prevalentemente circondata da territorio aperto alla caccia; il Piano Faunistico della Provincia di Siena evidenzia criticità direttamente legate all'attività venatoria sia internamente che esternamente al sito e stabilisce il divieto di istituzione di nuovi appostamenti fissi dentro al sito ed entro un raggio di 1.000 m dal lago; tuttavia specifiche indagini ornitologiche effettuate per il sito evidenziano tutt'oggi forti criticità dovute all'attività venatoria, in particolare relativamente all'avifauna svernante nella parte meridionale del lago, fortemente condizionata nella sua permanenza;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il corridoio di collegamento tra le due ZSC/ZPS interno all'IBA, lungo il Canale del Passo della Querce, ricade sia nel lato toscano che nel lato umbro in due AFV tra loro confinanti e omonime (AFV Dolciano-Monteluca), che in parte limitano gli impatti dell'attività venatoria; • per quanto riguarda gli appostamenti fissi attualmente presenti nel territorio regionale umbro, le limitazioni previste dalla proposta di Piano riguardano solo i nuovi appostamenti interni alle 7 ZPS della Regione Umbria, senza considerare gli appostamenti ricadenti nella fascia limitrofa ai siti Natura 2000 toscani ed in particolare alle ZSC/ZPS Lago di Montepulciano e Lago di Chiusi; • per quanto riguarda l'eventuale istituzione di nuove ZAC, lo studio di incidenza non effettua un'analisi per quelle situate in aree esterne ma limitrofe ai siti Natura 2000 toscani, anche se per l'elevato e prolungato disturbo, queste aree possano produrre effetti negativi significativi indiretti su siti di particolare fragilità e sensibilità quali in particolare le zone umide, come nel caso delle ZSC/ZPS Lago di Chiusi e Lago di Montepulciano. <p>Visto quanto sopra, al fine di poter escludere un'incidenza significativa del Piano Faunistico Venatorio della Regione Umbria per le ZSC/ZPS Lago di Montepulciano e Lago di Chiusi, si ritengono le seguenti integrazioni e modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'ottica dell'obiettivo di aumento del territorio precluso all'esercizio venatorio, finalizzato a raggiungere la soglia minima del 20% prevista dalla L. 157/1992, si segnala l'opportunità di considerare anche le criticità presenti nei confinanti 	

Sintesi per punti del parere o osservazione	Riscontro
<p>ZSC/ZPS Lago di Chiusi e Lago di Montepulciano per la istituzione di ambiti protetti limitrofi, in particolare per quanto riguarda la parte meridionale della ZSC/ZPS Lago di Chiusi; l'individuazione di ambiti protetti in adiacenza alle due ZPS/ZSC toscane avrebbe presumibilmente ricadute positive anche per la ZPS Lago Trasimeno, per gli spostamenti giornalieri della fauna tra i due comprensori;</p> <ul style="list-style-type: none"> • in analogia a quanto disposto per le AATV e i CP, considerato il paragonabile effetto di disturbo e la potenziale incidenza significativa su aree ad elevata sensibilità quali le zone umide, si ritiene necessario evitare l'eventuale istituzione di nuove ZAC nella fascia di 400 m intorno alle zone umide censite dal citato censimento di ISPRA ex-INFS (Baccetti & Serra, 1994 e successive modifiche e integrazioni), nelle quali sono comprese anche le ZSC/ZPS Lago di Chiusi e Lago di Montepulciano; in alternativa si ritiene che l'eventuale istituzione di ZAC entro questa fascia debba comunque essere sottoposta a valutazione di incidenza; • per quanto riguarda gli appostamenti fissi, poiché lo studio di incidenza non ha esaminato gli effetti indiretti sulle confinanti ZSC/ZPS Lago di Montepulciano e Lago di Chiusi, si chiede di applicare come misura cautelativa, in analogia a quanto previsto per le AATV e i CP, una fascia di rispetto di 400 m dai confini delle due zone umide come censite dall'ISPRA nella quale non prevedere nuovi appostamenti o ricollocazioni; in alternativa, si ritiene necessario eseguire tale valutazione in sede di autorizzazione dei singoli appostamenti fissi richiesti a una distanza minore di 400m dalla zona umida; • sempre riguardo gli appostamenti fissi, si ritiene che per la Riserva Naturale Lago di Montepulciano, interna alla ZSC/ZPS Lago di Montepulciano, e per la Zona di Protezione Lago di Chiusi, interna alla ZSC/ZPS Lago di Chiusi, debba inoltre applicarsi per analogia la fascia di rispetto di 400 m prevista dalla L.R. della Regione Umbria 14/1994 per gli istituti faunistici a divieto di caccia. <p>Infine, tra i documenti di riferimento per la stesura del Calendario Venatorio annuale (pag. 193 paragrafo 15 "Indirizzi per la elaborazione dei Calendari venatori") è opportuno inserire il D.M. 17/10/2007 recante criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione di ZSC e ZPS, il quale stabilisce divieti e obblighi generali per l'attività venatoria nelle ZPS.</p>	<p>Si terrà conto dell'indicazione nella individuazione di nuovi ambiti protetti a scopo naturalistico.</p> <p>Non ci sono e non sono previste ZAC nell'area indicata.</p> <p>Allo stato attuale non ci sono appostamenti agli acquatici. In ogni caso per nuove autorizzazioni o ricollocazioni ad una distanza minore di 400 metri dai confini delle 2 zone umide indicate, saranno eseguite preventivamente le necessarie valutazioni richieste. (V.Inc.A)</p> <p>Il D.M. 17/10/2007 sarà inserito tra i riferimenti normativi per la stesura del calendario inserendolo al capitolo 15 del Piano.</p>
<p><i>Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici (prot. n. 0120804 del 24/06/2019)</i></p>	

Sintesi per punti del parere o osservazione	Riscontro
<p>Considerata l'attività di monitoraggio dei valichi montani di BOCCA TRABARIA (San Giustino, PG); VALICO DI FOSSATO (Fossato di Vico, PG); PASSO CAROSINA (Nocera Umbra, PG). dal 2011 al 2017 finalizzata in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla valutazione del passo migratorio autunnale ed estivo; • individuazione dei passi e valichi più importanti e delle principali rotte migratorie dell'ornitofauna; <p>si ritiene, in coerenza con la normativa di settore e sulla base dei sei anni di monitoraggio svolti, prevedere nel PFVR la classificazione di tali aree come valichi di montagna considerando le implicazioni conservazionistiche di tale individuazione.</p> <p>Vista la valutazione della "qualità faunistica" del territorio regionale necessaria per l'individuazione delle aree maggiormente idonee alla costituzione di ambiti di interesse conservazionistico e per quelli dedicati alla gestione faunistica-venatoria, si ritiene necessario che nel PFV sia prevista, oltre la verifica puntuale della coerenza tra istituti di protezione e istituti per la gestione faunistica venatoria, la descrizione delle azioni correttive e dei relativi tempi di attuazione affinché siano rispettati i criteri per l'istituzione di tali ambiti all'interno delle aree Natura 2000 individuate ai sensi delle Direttive comunitarie Habitat 92/43/CEE e Uccelli 2009/147/CE e nelle aree protette individuate ai sensi della L. 394/91s.m.i.</p> <p>Si fa presente inoltre che, così come riportato nell'art. 6 comma 3 della Direttiva 92/42/CEE <i>"Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza ..."</i> di conseguenza individuazione delle ZAC deve essere oggetto di apposita Valutazione di Incidenza Ambientale in tutti i casi in cui le aree interessate siano all'interno di un sito della rete Natura 2000. Stessa procedura deve essere seguita per le autorizzazioni relative agli appostamenti fissi e per tutti gli eventuali rinnovi di concessioni di AATV, AFV ZRC, ART, e Distretti di gestione della piccola selvaggina stanziale.</p> <p>Si ritiene necessario che il PFVR preveda una revisione delle autorizzazioni delle concessioni per appostamenti fissi con conseguente revoca di quelli posizionati sul perimetro dei Parchi regionali. Si ritiene inoltre necessario prevedere l'istituzione di una fascia di rispetto perimetrale ai Parchi individuati ai sensi della L. n. 394/91 s.m.i analogamente a quanto già previsto per le ZRC, nelle quali non vengano rilasciate autorizzazioni per appostamenti fissi.</p>	<p>Al paragrafo 6.4.2. del Piano (Zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi) l'indicazione che nei tre valichi (Bocca Trabaria, Fossato di Vico e Carosina) ed entro un raggio di 1000 m non potranno essere autorizzati né rinnovati appostamenti fissi. A seguito dei risultati dei monitoraggi nel PFVR sarà aggiunta la valutazione della possibilità di inserire tali valichi tra quelli previsti dai calendari venatori;</p> <p>Il Piano dà atto dello stato di fatto e delle incongruenze rispetto ai principi autorizzativi stabiliti nel Piano stesso. Attraverso l'attuazione del Piano ed il suo monitoraggio potranno essere adeguatamente modificati gli istituti di protezione e gestione.</p> <p>Si prende atto</p> <p>Il Piano prevede la puntuale registrazione di tutti gli appostamenti fissi. Nell'ambito del periodo di attuazione del Piano si provvederà al controllo di quelli che effettivamente ricadono sul perimetro dell'area del parco e di quelli che ricadono entro una fascia di 400 metri dal perimetro stesso, adottando i conseguenti provvedimenti.</p>

Sintesi per punti del parere o osservazione	<i>Riscontro</i>
<p>La gestione del cinghiale nelle aree rientranti nel calcolo delle superfici protette ai fini PFV si ritiene debba essere effettuata in via preliminare con metodi selettivi a basso impatto ambientale (catture e selecontrollo) e solo successivamente, dopo adeguata verifica dell'applicazione dei metodi selettivi, tramite girata con cane limiere in considerazione dell'elevato impatto dell'attività di braccata sulla fauna selvatica di interesse conservazionistico e in coerenza con le finalità istitutive delle diverse aree coinvolte nel calcolo delle superfici protette e delle Linee guida ISPRA per la gestione del cinghiale.</p>	<p>Si condivide l'indicazione in relazione alle aree della Rete Natura 2000 e alle aree protette ai sensi della L. 394/91.</p>

ALLEGATO B OSSERVAZIONI PERVENUTE

DATA OSSERVAZIONE	PROTOCOLLO	SOGGETTO CHE HA INVIATO OSSERVAZIONI	CONTENUTO DELLE OSSERVAZIONI	CONTRODEDUZIONI
09/04/2019	70787 del 9/4/2019	Regione Marche - Servizio Tutela, gestione e assetto del Territorio	Suggerisce di considerare il Piano nazionale di tutela del Lupo, attualmente in fase di aggiornamento	A fronte di uno status di conservazione soddisfacente per la popolazione appenninica (Specie e habitat di interesse comunitario in Italia: distribuzione, stato di conservazione e trend - ISPRA e Ministero dell'Ambiente - Rapporti 194/2014) il nuovo Piano di conservazione e gestione del lupo in Italia (il precedente risale al 2002 ed è scaduto nel 2007) è ancora in discussione in sede di Conferenza Stato-Regioni (ultima versione del marzo 2019). La Regione Umbria oltre che raccogliere nuove segnalazioni di lupo provvede normalmente ad aggiornare le banche dati (anche geografiche) relative alle denunce di danni alla zootecnia e quelli dei file dei settori e dei distretti della caccia al cinghiale e dei distretti della caccia di selezione (nonché dei loro carnieri) che riguardano quindi la gestione delle popolazioni potenzialmente più importanti per la conservazione della specie. In ogni caso le indicazioni contenute nel Piano di conservazione nazionale sono coerenti con le previsioni del PFVR.
			Suggerisce di considerare il PATOM per l'orso marsicano	Le indicazioni del PATOM per l'orso marsicano sono state analizzate attentamente in fase di stesura del piano: in considerazione del fatto che le tre aree critiche di conservazione per la specie ricadenti almeno in parte in territorio umbro (Monte Cucco, Valnerina e Monti Sabini) insistono su territori individuati come di alta qualità faunistica dal PFVR, con tutto ciò che ne consegue, e parzialmente in istituti protetti; in considerazione del fatto che la presenza della specie sul territorio regionale è assolutamente sporadica e quindi solo potenziale; infine in considerazione della criticità di gestione della specie cinghiale, altamente problematica per il conflitto con le attività agricole, che pure il PFVR deve preservare, non si è ritenuto opportuno proibire la caccia al cinghiale in braccata, come indicato nel PATOM, per le porzioni delle ACC non ricadenti in regimi di divieto di caccia
			Suggerisce di approfondire l'analisi di possibili impatti del piano sulle dinamiche di popolazione di specie particolarmente sensibili	L'istanza di tutela delle specie "particolarmente sensibili" è stata tenuta ben presente nella stesura del Piano. Esso contiene infatti una approfondita analisi dei popolamenti faunistici del territorio regionale, che ha portato ad una zonizzazione dello stesso (suddiviso in 392 celle di 5 km di lato) in classi di "qualità faunistica". Gli algoritmi utilizzati per calcolare la qualità faunistica "premano" le celle ricche di specie a stato di conservazione sfavorevole e di specie rare a scala regionale. I territori per i quali è stato individuato un elevato valore faunistico sono quelli candidati per l'istituzione di Oasi di protezione e in essi non sarà viceversa possibile l'istituzione di ambiti destinati ad un uso "consumistico" della fauna, quali AATV, Centri privati, ZAC di tipo "C".

		<p>Suggerisce di dettagliare maggiormente la matrice degli impatti nel rapporto ambientale, tenendo conto anche degli effetti del piombo nelle munizioni sulla salute umana</p>	<p>La richiesta può essere accolta integrando il paragrafo del Rapporto ambientale 2.4 Fattori ambientali interessati dal PFVR sia per quanto attiene alla descrizione degli effetti del piombo sulla salute umana sia inserendo una matrice dei fattori ambientali influenzati dalle azioni del PFVR.</p>
		<p>Suggerisce di considerare più approfonditamente la RERU e il LIFE Strade che costituiscono un patrimonio di informazioni e di buone pratiche da utilizzare per valutare le azioni di piano</p>	<p>RERU: il PFVR è stato strutturato in coerenza con la vigente RERU1, e tiene conto anche dei suoi aggiornamenti in fase di approvazione (RERU 3). Per numerose analisi (compresa la definizione della SASP), si è fatto riferimento alla nuova carta geobotanica prodotta per la RERU3, in quanto già completata. A questo proposito, si fa poi presente che i dati faunistici georeferenziati utilizzati per la stesura del PFVR, opportunamente incrociati con la carta geobotanica sopra menzionata, sono stati impiegati anche per la realizzazione di carte di vocazione faunistica di un set di specie-ombrello di Mammiferi ed Uccelli, e che tali carte (prodotte in allegato al PFVR) sono confluite nel lavoro di aggiornamento della RERU. Nel momento in cui la RERU3 sarà approvata, potranno comunque essere verificate le possibili interazioni e sinergie fra i due strumenti (PFVR e RERU3).</p> <p>LIFE STRADE: Nel corso del 2017, appena dopo la fine del progetto Life STRADE, la Regione Umbria ha provveduto a stipulare una convenzione con le due Province di Perugia e Terni per continuare la manutenzione e gestione degli impianti. Le informazioni ottenute dalla segnalazione degli incidenti e gli aggiornamenti man mano disponibili per le attività di monitoraggio svolte dalle Province permettono da tempo una restituzione georeferenziata degli eventi e delle zone critiche per l'alta consistenza di Ungulati che viene sempre tenuta in conto sia nell'individuazione di nuovi ambiti di gestione faunistica quali ad es. ZRC quanto per i distretti per la caccia di selezione.</p>
		<p>Nota che nel piano non sono state previste azioni di mitigazione o adattamento ai cambiamenti climatici come da nota di ISPRA e ritiene invece necessario che siano previste nel piano delle misure cautelative consistenti in limitazioni della caccia da attivare non appena si verificano le situazioni di criticità per la fauna determinate da incendi e condizioni climatiche estreme</p>	<p>Misure cautelative, relative a situazioni di criticità determinate da eventi calamitosi e situazioni climatiche estreme, sono valutate e disposte con appositi provvedimenti (calendario venatorio).</p>
		<p>Ritiene necessario che nei valichi montani dell'avifauna migratoria che sono a confine con la Regione Marche sia esplicitato il divieto di caccia ed evidenziato mediante apposito allegato fotografico</p>	<p>Si fa presente che i valichi montani a confine con la Regione Marche (Bocca Trabaria, Fossato di Vico e Carosina) non risultano protetti dal lato marchigiano, ciò nonostante, in seguito ai risultati dei monitoraggi nel PFVR e in osservanza a quanto rilevato dal MATTM nel merito, sarà aggiunta la valutazione della possibilità di inserire tali valichi tra quelli previsti dai calendari venatori. Si sottolinea che tale protezione avrà comunque senso solo se attuata anche dalla Regione Marche.</p>

			Per quanto riguarda la prevista limitazione dell'utilizzo delle munizioni al piombo si chiede di evidenziare tale divieto nelle forme che si riterranno opportune	Le previsioni del PFVR in merito alla dismissione delle munizioni da piombo saranno realizzate nelle sedi e forme opportune
07/05/2019	88589 del 7/5/2019	Provincia di Terni - Settore Pianificazione Territoriale	Preso visione della documentazione esprime parere favorevole specificatamente in merito ai punti 8 e 9 che riguardano i miglioramenti ambientali a fini faunistici e le pratiche agricole volte a preservare la fauna selvatica	Si prende atto del parere favorevole
09/05/2019	91365 del 9/5/2019	Associazione La Renara	Chiede la designazione della ZRC "Renara" come Oasi di protezione ai sensi dell'art.10 comma 8 lett. a della legge 157/92. Allega relazione sul popolamento faunistico su indagine bibliografica e di campo svolta nel 2011-2012 dallo Studio Naturalistico Hyla. Adduce la chiusura della caccia dal 1976 come fattore che ha amplificato la biodiversità vegetale e animale della zona.	<p>La zona è attualmente ZRC, quindi interdetta alla caccia, e il piano al momento conferma tutte le ZRC esistenti e quindi anche La Renara. Per quanto riguarda la richiesta di istituzione di un'Oasi, dai dati in nostro possesso la zona non ricade in una cella di qualità faunistica particolarmente elevata, tale da giustificare la creazione di tale tipologia di istituto. La differente valutazione rispetto a quella effettuata da Hyla può dipendere dal non avere inserito nella nostra valutazione Anfibi e Rettili, ma d'altra parte riteniamo corretto che il PFVR prenda in considerazione solo i Vertebrati omeotermi che rientrano nel campo di applicazione della L. 157/92; inoltre, nelle fonti bibliografiche prodotte da Hyla figura il primo Atlante ornitologico regionale, ormai datato in quanto basato su dati raccolti fra il 1988 e il 1993, mentre la nostra valutazione si è basata su indagini ornitologiche aggiornate, quali il Secondo Atlante Ornitologico dell'Umbria, riferito al periodo 2012-2017. Nella fase di monitoraggio del piano, saranno comunque effettuati sopralluoghi nella ZRC e saranno raccolti dati aggiornati sulle presenze faunistiche che saranno debitamente valutati. I risultati del monitoraggio potrebbero confermare la validità della presenza della ZRC, sotto il profilo della produttività faunistica ai fini venatori e della esiguità dei danni da cinghiale, oppure suggerire l'indirizzo verso altri regimi di protezione o, all'opposto, la soppressione della ZRC senza istituzione di altri regimi di tutela.</p> <p>Quanto alla richiesta di inclusione nella Rete Natura 2000 il processo valutativo non è competenza del Servizio, né del PFVR.</p>
13/05/2019	93651 del 13/5/2019	Federcaccia Umbra	In merito agli obiettivi del piano auspica che le risorse finanziarie siano integrate con ulteriori fondi pubblici	Le risorse pubbliche destinabili all'attuazione del PFVR sono puntualmente individuate dalla normativa vigente, in particolare dall'articolo 38 e dall'articolo 40 comma 1 della L.R. 14/94 e s.m.i. Per quanto riguarda il fondo di cui all'art.38, la sua entità non è oltretutto stabilita automaticamente, ma di volta in volta dalla legge di approvazione del bilancio di previsione annuale regionale. È sicuramente auspicabile riuscire ad avere maggiori finanziamenti per la gestione faunistica, ma il PFVR deve essere sviluppato con i fondi a disposizione in base alle leggi e alle normative vigenti.

			<p>Nell'ambito della collaborazione con le associazioni venatorie e con il volontariato propone di prevedere delle misure premianti a favore del volontariato quali: le Associazioni Venatorie che sottoscrivono protocolli attuativi dello strumento di pianificazione con le Istituzioni vengano di diritto iscritte nel registro regionale del volontariato di cui alla L. 11 agosto 1991, n. 266 e alla L.R. 9 aprile 2015, n. 11 e ss.mm.ii.; i cacciatori che partecipano volontariamente alle attività di gestione faunistica abbiano diritto ad una riduzione della quota d'iscrizione all'A.T.C. o agli A.T.C. nei quali sono iscritti</p>	<p>Il PFVR riconosce un grande valore al coinvolgimento volontario dei cacciatori nella gestione faunistica (che implica anche le fasi importantissime del monitoraggio), esula però dalle competenze del Piano il riconoscimento di associazioni di volontariato. La premialità verso i cacciatori che effettuano attività di gestione faunistica (compreso il monitoraggio) può senz'altro essere considerata in qualche forma, tenuto conto che l'attuale impostazione normativa consente già di applicare questo principio, a condizione che i Comitati di gestione degli ATC lo facciano proprio. Il RR n. 6/2008 Norme per la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia prevede infatti quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lo Statuto dell'ATC disciplina le forme di impiego del volontariato (art.2); • il Comitato di gestione stabilisce le modalità di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione dell'ATC (art.6, comma 1, lett.g). E' quindi indispensabile coinvolgere gli ATC che però già lamentano nelle osservazioni pervenute che i fondi loro trasferiti dalla Regione non sono sufficienti allo svolgimento di tutti i loro compiti.
	Federcaccia Umbra	<p>Chiede che la collaborazione con le Associazione Venatorie sia ratificata con la stipula di apposite convenzioni e che la partecipazione dei cacciatori al rilevamento faunistico in seguito a corsi di formazione rilasci specifiche abilitazioni</p>	<p>La stipula di convenzioni con le Associazioni venatorie in merito alla raccolta di dati faunistici, e alla vigilanza venatoria può essere possibile e valutata a seconda dei progetti, anche se non viene espressamente prevista nel PFVR. I corsi di formazione previsti nel PFVR rilasciano tutti delle specifiche abilitazioni, resta comunque da sottolineare il fatto che nel momento in cui il cacciatore supera l'esame per la licenza di caccia diviene di fatto anche monitoratore, pur senza aderire a progetti specifici che richiedono ulteriori corsi di formazione, in quanto per il solo fatto di abbattere fauna selvatica diventa un fornitore di dati sulla fauna selvatica essendo tenuto a compilare correttamente il tesserino di caccia e a riconsegnarlo diligentemente alla fine della stagione venatoria.</p>	
		<p>Suggeriscono una unitaria gestione della fauna omeoterma anche nei Parchi Regionali suggerendo come unico organismo gestore l'A.T.C.</p>	<p>Il PFVR non può designare l'organismo gestore dei Parchi Regionali, regolati da normativa propria e dotati di propri Piani di gestione.</p>	
		<p>Propongono che la gestione delle oasi di protezione sia affidata agli ATC prevedendo anche la trasformazione di alcune di queste in ART</p>	<p>Per quanto riguarda la situazione delle Oasi, come è spiegato molto bene nel PFVR, sono tutte riconfermate in attesa di vedere quali risultati darà il piano di monitoraggio previsto nel PFVR. Per alcune di esse ci potrebbe essere carenza di dati faunistici per cui ricadono in celle di scarsa qualità faunistica solo in base ai migliori dati attualmente disponibili. Durante il quinquennio di validità del PFVR il monitoraggio ci consentirà anche di prendere delle decisione in itinere sulla loro conferma o sulla loro eventuale trasformazione, ma ogni decisione ad oggi è prematura. Inoltre l'art. 15 della L.R. 14 prevede già la collaborazione delle associazioni venatorie nella gestione delle Oasi quindi qualsiasi volontà di collaborazione è sicuramente già normata e sarebbe auspicabile.</p>	

		<p>Auspica che nei criteri di gestione della ZRC e delle ART sia indicato un modello di convenzione e un disciplinare per la gestione ambientale e faunistica</p>	<p>Il modello di convenzione esula dagli argomenti del Piano e va trattato in Regolamenti Regionali specifici</p>
		<p>Per quanto riguarda le ART propone che siano prorogabili in base ai risultati raggiunti senza individuare un massimo, una volta cessata la ART può essere istituita nello stesso territorio dopo 3 anni dalla scadenza</p>	<p>Il PFVR ha individuato una durata per le ART da 1 a 4 anni prorogabile al massimo di altri 4 anni proprio perché le ART devono avere carattere temporaneo per loro stessa definizione, non una durata legata ai risultati raggiunti, altrimenti si tratterebbe di ZRC e non di ART, inoltre il limite di 12 anni prima di potere istituire nello stesso terreno una ART è pensato nell'ottica di aree satellite che sono chiuse alla caccia alternativamente perciò nei dodici anni è compreso un ciclo di 4 aree che funzionano in sequenza. In questa maniera si assicura sempre la fruizione ai cacciatori della produzione faunistica realizzata con l'istituzione della ART</p>
		<p>Per quanto riguarda le AFV propone una serie di specifiche che dettino i criteri per le concessioni, disciplino le colture a perdere, i valori minimi di densità da prevedere per le specie in concessione, la necessità di effettuare dei monitoraggi faunistici annuali utilizzando determinate metodiche, la quantificazione dei limiti di prelievo delle specie in indirizzo e la limitazione del prelievo della selvaggina migratoria</p>	<p>Per quanto riguarda le AFV per legge il PFVR deve contenere solo i principi per la loro costituzione. Inoltre la loro costituzione e gestione è normata secondo il RR n. 35/1995 e la DG 1624/2016. Il PFVR prevede un apposito disciplinare per ciascun ambito, nel quale sarà possibile definire con maggiore dettaglio la gestione.</p>
		<p>Per le ZAC di tipo C chiedono una superficie di max 50 ha e un periodo di attività che non copra l'intero anno ma vada dal 1 febbraio al 31 agosto</p>	<p>Per quanto riguarda le ZAC di tipo C possono essere sia permanenti che temporanee, sicuramente quelle temporanee fanno diminuire la percentuale di SASP dedicata alla caccia programmata, ma comunque le ZAC (tipo B e C) non possono superare l'1% della SASP regionale e quindi non destano alcuna preoccupazione anche in considerazione del fatto che in tutti i distretti di gestione la superficie riservata alla caccia programmata è ben superiore al 60% previsto per legge come limite minimo.</p>
		<p>Per quanto riguarda gli appostamenti fissi di caccia chiede non possano essere rilasciate ulteriori autorizzazioni per appostamenti fissi senza l'uso di richiami vivi e che quelle che pervengono a scadenza non possano essere rinnovate, fatta eccezione per gli appostamenti fissi senza richiami vivi per la caccia alle specie acquatiche.</p>	<p>Questa richiesta viene accolta, considerando che gli appostamenti ordinari senza richiami vivi, come scrive Federcaccia si pongono in netto contrasto con le radicate e consolidate forme di caccia da appostamento fisso in Umbria. Può essere inserita nel paragrafo 6.4.1 del PFVR</p>

		<p>Per gli interventi di miglioramento ambientale chiede di prevedere anche il foraggiamento integrativo per la piccola selvaggina stanziale nelle fasi biologiche più delicate e l'obbligo per gli ATC di destinare una quota definita dei propri bilanci ai miglioramenti ambientali per la piccola selvaggina stanziale</p>	<p>Questa richiesta viene per la prima parte accolta e può essere inserita nel paragrafo 6.5 relativo ai Distretti di gestione della piccola selvaggina stanziale. Inserire l'obbligo per gli ATC di destinare una quota fissa dei propri bilanci a questo scopo esula dalle competenze dei PFVR e andrebbe semmai prevista con legge.</p>
		<p>Tra le pratiche agricole propone di inserire miglioramenti ambientali per le aree vocate al cinghiale (Distretti) e colture dissuasive per le aree vitivinicole soggette a danni da capriolo</p>	<p>Questa richiesta viene accolta e può essere inserita nel capitolo 9 del PFVR per limitare i danni da fauna selvatica nelle aree vitivinicole soggette a danni da capriolo e nelle aree vocate al cinghiale (distretti di gestione della specie) potrebbero essere previsti questi interventi di miglioramento ambientale e colture dissuasive tra cui la messa a coltura di essenze dissuasive della specie capriolo e della specie cinghiale.</p>
		<p>Chiede che per i ripopolamenti siano individuati come unici soggetti attuatori gli ATC, che potranno avvalersi della collaborazione volontaria di vari soggetti. Per il fagiano propone immissioni senza limiti di quota e per la pernice rossa propone immissioni anche nel territorio a caccia programmata situato ad ovest della S.S. Flaminia.</p>	<p>La richiesta che gli ATC siano i soli soggetti attuatori dei ripopolamenti può essere accolta modificando il capitolo 10 del PFVR che già individua gli ATC come coordinatori a livello regionale dei ripopolamenti. Per quanto riguarda il fagiano si conferma il limite altitudinale per le immissioni, in quanto il monitoraggio dell'avifauna individua con chiarezza il limite altitudinale della specie in Umbria. Per la Pernice rossa la richiesta non può essere accolta anche in considerazione delle osservazioni giunte dal MATTM che considera la specie alloctona per l'Umbria e quindi non ripopolabile</p>
		<p>Auspica la predisposizione di una cartografia che individui l'area vocata alla piccola selvaggina stanziale, l'area vocata al cinghiale, l'area vocata al cinghiale problematica, con riferimento all'incidenza dei danni provocati dalla specie alle produzioni agricole</p>	<p>Nel PFVR, al paragrafo 6.5 riguardante i distretti di gestione della piccola selvaggina stanziale si evidenzia che il territorio ove insistono i settori di caccia al cinghiale è il territorio vocato al cinghiale, il restante "non vocato" è costituito da aree a mosaico agricolo che possono essere considerate "aree vocate alla piccola selvaggina stanziale"</p>
		<p>Si mostra critica sui danni all'ambiente e alla salute umana dovuti all'utilizzo delle munizioni da piombo</p>	<p>La tossicità del piombo non deve essere dimostrata, tanto che è stato bandito l'uso da tutto (benzine, vernici, giocattoli, pesi da pesca, pesi da pneumatici) tranne le munizioni. Nelle aree umide della Rete Natura 2000 ne è già vietato l'utilizzo per legge (Decreto n. 184/2007), gradualmente il suo uso va dismesso anche nelle altre forme di caccia rappresentando un pericolo anche per la salute umana.</p>
		<p>Per la formazione suggerisce di inserire corsi per Direttore Tecnico delle ART e Direttore Tecnico dei DPS, nonché corsi relativi alle corrette metodiche di ambientamento della piccola selvaggina allevata in cattività</p>	<p>Nel capitolo 16 del PFVR relativo alla formazione sono già previste varie tipologie di corsi e possono essere integrati anche con le figure indicate.</p>

			<p>Per quanto riguarda i dati desunti dai tesserini di caccia si chiede di interpolare i dati degli abbattimenti con lo sforzo di caccia</p>	<p>Per come è organizzato attualmente il tesserino di caccia cartaceo non è possibile calcolare correttamente lo sforzo di caccia, infatti potremmo solo avere il numero di giornate di caccia totali e distinte per decenni, ma non sarebbero significative perché riguarderebbero tutte le specie, mentre per calcolare correttamente lo sforzo di caccia dovremmo avere il numero di giornate di caccia rivolto a ciascuna specie che stiamo esaminando. Per questo motivo si è scelto di considerare i soli dati degli abbattimenti assumendo che lo sforzo di caccia si ripeta mediamente allo stesso modo in tutte le stagioni e considerando che gli andamenti diventano più attendibili quante più stagioni si considerano, diluendo così le eventuali difformità di annate particolari. Gli andamenti sono mostrati e le spiegazioni sono, come detto nel testo, delle ipotesi.</p>
		Federaccia Umbra	<p>Per quanto riguarda il censimento invernale degli uccelli acquatici chiede di integrare i rilievi alle specie Beccaccino e Frullino con la collaborazione di cacciatori formati con l'utilizzo di cane da ferma</p>	<p>Non pertinente al piano. I censimenti invernali degli uccelli acquatici svernanti si svolgono nei periodi e con il protocollo standardizzato previsti da ISPRA. Ovviamente è possibile considerare di attivare progetti particolari di monitoraggio per alcune specie, come è stato fatto per la beccaccia, valutando la possibilità pratica di realizzazione.</p>
13/05/2019	93796 del 13/5/2019	ATC 3 - Ternano Orvietano	<p>Solleva il problema delle risorse finanziarie trasferite all'ATC secondo le norme di legge e giudicate insufficienti allo svolgimento di tutti i compiti degli ATC.</p>	<p>Le risorse pubbliche destinabili all'attuazione del PFVR sono puntualmente individuate dalla normativa vigente, in particolare dall'articolo 38 e dall'articolo 40 comma 1 della L.R. 14/94 e s.m.i. È sicuramente auspicabile riuscire ad avere maggiori finanziamenti per la gestione faunistica, ma il PFVR, che deve essere sviluppato con i fondi a disposizione in base alle leggi e alle normative vigenti.</p>
			<p>Per quanto riguarda i ripopolamenti giudica troppo breve il periodo di 2 anni per l'istituzione delle ART, per la Pernice Rossa richiede le immissioni anche in ulteriori aree ove con si corrano rischi di ibridazione, chiede la tabellazione puntuale dei Siti Natura 2000 e di altri istituti di protezione</p>	<p>Non esiste un limite di tempo per la proposta di istituire le ART. Per la Pernice rossa la richiesta non può essere accolta anche in considerazione delle osservazioni giunte dal MATTM che considera la specie alloctona per l'Umbria e quindi non ripopolabile. La gestione della Rete Natura 2000 non è competenza del PFVR.</p>
			<p>Per quanto riguarda il cinghiale e le specie critiche chiede strettissima collaborazione con l'OFR in quanto coordinatore che assicura uniformità su tutto il territorio regionale</p>	<p>Osservazione condivisibile e questa collaborazione viene già messa in atto.</p>
			<p>Per quanto riguarda i corsi di formazione concorda che siano indispensabili per avere cacciatori formati in grado di attuare la gestione programmata</p>	<p>Si prende atto dell'approvazione</p>
		ATC 3 - Ternano Orvietano	<p>Per quanto riguarda gli appostamenti fissi di caccia chiede che non vengano autorizzati appostamenti fissi senza l'uso di richiami vivi, per le problematiche che creano nella gestione</p>	<p>Questa richiesta viene accolta, considerando che è stata richiesta anche nelle osservazioni di un altro soggetto. Può essere inserita nel paragrafo 6.4.1 del PFVR</p>

14/05/2019	94329 del 14/5/2019	WWF Umbria	Chiede che sia vietata la caccia in tutte le aree della Rete Natura2000 in quanto il Comitato delle aree naturali protette ha deliberato, in data 2 dicembre 1996, l'equiparazione delle aree S.I.C. e Z.P.S. alle altre aree protette previste ai sensi della legge quadro 394/91	Il divieto di caccia nelle aree Natura2000 non è previsto da nessuna normativa europea e non è previsto neppure nei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000 della Regione Umbria
14/05/2019	94351 del 14/5/2019	Coldiretti Umbria	Propone di riformulare il limite di 200 m per l'apposizione delle tabelle di fondi esclusi in caso di attività economiche o sociali, giudicandolo troppo basso	Tale obbligo è previsto dalla normativa vigente
			Esprime forti perplessità alla costituzione delle ART e chiede che all'interno venga controllata la popolazione di cinghiale con le stesse modalità delle ZRC	Le ART sono da istituire in aree non vocate al cinghiale e la loro temporaneità le rende sicuramente più flessibili rispetto alle ZRC
		Coldiretti Umbria	Per le AFV e le AATV si chiede che la percentuale massima sia del 12% in toto senza distinzioni, che sia liberalizzata la caccia alla selvaggina migratoria e di eliminare per le AATV l'obbligo della vigilanza che è un costo per l'agricoltore	Tali materie sono disciplinate dalla normativa vigente
			Approva l'indicazione del piano che per i ripopolamenti debba essere utilizzata fauna prodotta presso allevamenti che garantiscano il rispetto di parametri di qualità	Si prende atto dell'approvazione
			Per i centri privati di produzione di fauna selvatica chiede l'abolizione dell'obbligo della distanza di 500 mt da altro ambito protetto, chiede non siano distinti in base allo scopo di produzione di selvaggina di ripopolamento e di consumo con prelievo venatorio, di rivedere la tassazione dei centri e di prevedere che possano essere costituiti istituti privati della caccia anche all'interno di Aree naturali protette regionali	Le materie di cui trattasi sono disciplinate dalla normativa vigente, o competenza di altri piani e programmi
			Chiede per i miglioramenti ambientali degli incentivi maggiori per gli agricoltori perché ne risulti un vantaggio economico, ricorrendo anche all'applicazione dell'art. 15 della L 157/92	Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 15 L 157/92, nella L.R. 14/94 all'art.40 comma 1 lett d bis è previsto che minimo il dieci per cento delle somme assegnate agli ATC è destinato alla concessione dei contributi previsti all'articolo 38 (fondo regionale per la concessione dei contributi previsti dal comma 1 dell'art. 15, della legge 11 febbraio 1992, n. 157). Quindi l'applicazione dell'art. 15 della L.157/92 è già prevista nella L.R. 14/94 ed è quantificata la somma minima da destinarsi a tale scopo, lasciando la possibilità agli ATC di incrementare liberamente tale fondo.

			<p>Per quanto riguarda i danni prodotti dalla specie cinghiale chiede che vi sia una partecipazione economica dei cacciatori al risarcimento dei danni e che le misure di contenimento della specie possano essere attuate tutto l'anno, anche attraverso piani di abbattimento del cinghiale in selezione come sperimentato in altre realtà. Chiede che le procedure per la richiesta di interventi di contenimento d'urgenza e per le richieste di indennizzo non siano difformi tra i tre ATC e l'abolizione del pagamento delle perizie da parte dell'agricoltore. Chiede che le unità di cattura siano gestite dagli agricoltori e che negli istituti privati di caccia sia ammesso il prelievo in deroga alla specie cinghiale. Per la determinazione dell'indennizzo del danno chiede la possibilità di stipulare convenzioni con i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, per derogare ai termini di conclusione dei procedimenti. Il mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti di indennizzo deve costituire elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale</p>	<p>Le materie di cui trattasi sono disciplinate da leggi e regolamenti specifici, non di meno vista la criticità della specie cinghiale si accoglie la richiesta di fare riferimento nel PFVR alla possibilità di prelievo selettivo della specie cinghiale al fine del contenimento dei danni all'agricoltura, che può essere inserito nel paragrafo 11.3.1 del Piano. Per quanto riguarda l'attivazione della caccia di selezione alla specie cinghiale è competenza dei Regolamenti Regionali.</p>
			<p>Per quanto riguarda la filiera della selvaggina esprime soddisfazione perché permetterebbe di promuovere l'uso corretto e sicuro dal punto di vista sanitario delle carni, favorendo un'opportunità di reddito per gli operatori trasformando il cinghiale da emergenza a risorsa</p>	<p>Si prende atto dell'approvazione</p>
			<p>Condivide la necessità di effettuare corsi e chiede di vedere riconosciute nell'organizzazione dei corsi in materia venatoria le proprie strutture di formazione accreditate</p>	<p>Una collaborazione con le strutture di formazione Codiretti Umbria esula dalle competenze del PFVR, tuttavia può essere considerata con adeguati strumenti</p>
			<p>Raccomanda la predisposizione di adeguati strumenti di monitoraggio in modo da applicare dei correttivi, soprattutto per quanto attiene al controllo delle specie critiche</p>	<p>Il piano di monitoraggio è previsto nel rapporto ambientale, inoltre nel PFVR al paragrafo 11.3.1 è prevista per la specie critica cinghiale una raccolta dati dettagliata, proprio per indirizzare la gestione in tempi strettissimi</p>
14/05/2019	94468 del 14/5/2019	Arci Caccia Umbria	<p>Ritiene che la priorità per i miglioramenti ambientali a fini faunistici vada data alle aree protette</p>	<p>Si ritiene fondamentale il mantenimento della biodiversità per tutto il territorio agro-silvo-pastorale</p>
			<p>Ritiene importante l'alimentazione artificiale della fauna selvatica nei periodi in cui c'è meno disponibilità di cibo</p>	<p>Questa richiesta può essere accolta prevedendo il foraggiamento integrativo per la piccola selvaggina stanziale nelle fasi biologiche più delicate e inserita nel paragrafo relativo ai distretti di gestione della piccola selvaggina stanziale.</p>

		Chiede l'incremento dell'agricoltura biologica tramite i Piani di Sviluppo Rurale e recupero e rilancio delle zone marginali con mantenimento della presenza umana nei paesi di montagna	La materia non è di competenza del PFVR. Tali misure sono comunque auspicate nel PFVR nel capitolo relativo ai miglioramenti ambientali e alle pratiche agricole che favoriscono la fauna selvatica
		Chiede la costituzione di zone protette di breve durata, la costituzione dove è possibile di Z.R.C. ben programmate e con il giusto habitat che consentiranno importanti risultati faunistici.	È già prevista la tipologia delle ART, con estensione e durata inferiori a quelle delle ZRC e iter autorizzativo più spedito, le proposte vengono avanzate dai cacciatori locali agli ATC e poi passano in Regione per l'approvazione.
		Chiede l'istituzione di filiere corte delle carni in modo che tale attività possa essere una integrazione di reddito per le piccole comunità di montagna	La filiera delle carni di selvaggina è già prevista e normata sulla base del Reg. CEE 853/2004 e in ultimo dalla DD 2221/2011 (vedi paragrafo 13.1 del PFVR).
		Chiede di prevedere nel piano un sistema di vigilanza venatoria e di controllo efficace	Da quando sono state tolte le competenze in materia venatoria alla Polizia Provinciale, sono rimasti solo i Carabinieri Forestali a occuparsi di vigilanza venatoria quale corpo di polizia con competenze e formazione specifiche
		Pone attenzione alla delibera che aveva sancito il non rilascio delle autorizzazioni per gli appostamenti fissi di caccia senza richiami vivi	Questa richiesta viene accolta, considerando che è stata richiesta anche nelle osservazioni di un altro soggetto. Può essere inserita nel paragrafo 6.4.1 del PFVR
		Per gli interventi di miglioramento ambientale chiede che siano previsti degli incentivi economici chiari e convenienti per gli agricoltori	Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 15 L 157/92, nella L.R. 14/94 all'art.40 comma 1 lett d bis è previsto che minimo il dieci per cento delle somme assegnate agli ATC è destinato alla concessione dei contributi previsti all'articolo 38 (fondo regionale per la concessione dei contributi previsti dal comma 1 dell'art. 15, della legge 11 febbraio 1992, n. 157). Quindi l'applicazione dell'art. 15 della L.157/92 è già prevista nella L.R. 14/94 ed è quantificata la somma minima da destinarsi a tale scopo, lasciando la possibilità agli ATC di incrementare liberamente tale fondo.
		Chiede che per i ripopolamenti sia possibile l'acquisto solo da allevamenti certificati, anche se i capi non fossero sufficienti. I centri di produzione di selvaggina regionali dovrebbero essere i soli a fornire selvatici oltre alle catture negli ambiti protetti	Il PFVR prevede priorità per gli allevamenti di qualità con le precise caratteristiche individuate. Comunque si prevede una evoluzione verso un irradiamento della selvaggina dalle aree di produzione e una progressiva diminuzione delle attività di rilascio di soggetti di allevamento
	Arci Caccia Umbria	Chiede di potenziare i distretti di gestione della piccola selvaggina stanziale, che dovrebbero essere proponibili anche sulle aree demaniali	La proposta del PFVR prevede che siano gli ATC a proporre gradualmente l'individuazione e la costituzione dei distretti di gestione piccola selvaggina stanziale. Per quanto riguarda il coinvolgimento delle aree demaniali, si fa presente che si tratta quasi esclusivamente di complessi forestali, quindi territori ben poco idonei all'insediamento e sviluppo di specie di piccola selvaggina stanziale quali lepre o fagiano.

14/05/2019	94740 del 14/5/2019	Confagricoltura Umbria	<p>Negli obiettivi del piano chiede di inserire la salvaguardia delle produzioni agricole, chiede di individuare non tanto le aree vocate al cinghiale ma aree incompatibili con la presenza del cinghiale per le attività economiche. Raccomanda la verifica del raggiungimento degli obiettivi del piano. Chiede altresì che tra i soggetti attuatori sia riconosciuto con chiarezza il mondo agricolo</p>	<p>Nel PFVR è sottolineata più volte la salvaguardia delle produzioni agricole e zootecniche. L'area vocata al cinghiale è quella ove insistono i distretti di caccia al cinghiale in battuta, la restante è area non vocata. L'associazionismo agricolo viene ricompreso nel capitolo 2 relativo ai soggetti attuatori</p>
			<p>Ritiene inattendibili i monitoraggi effettuati sulla specie cinghiale, così come ritiene inattendibili i dati sui danni. Chiede di effettuare i censimenti tramite enti terzi come università</p>	<p>Censimenti esaustivi delle popolazioni selvatiche sono irrealizzabili ma le stime sono possibili. Per quanto riguarda il cinghiale sono stati condotti moltissimi studi dalla Regione e la popolazione è stata stimata con metodi statistici, proprio perché specie molto critica. Quindi i dati in possesso dell'OFR sono attendibili e elaborati correttamente. Se l'osservazione si riferisce al fatto che non siano attendibili i censimenti dei cacciatori possiamo rassicurare sul fatto che non ci si basa solo su quelli ma anche sui danni registrati presso l'OFR e sugli abbattimenti (che sono dati effettivi). E' la Regione e l'OFR che assicura la terzietà, ciò non di meno, come si evince dal documento sullo status sulla fauna selvatica si è avvalsa più volte di collaborazioni con università e zooprofilattico per condurre delle ricerche specifiche. Inoltre con l'organizzazione di corsi di formazione (previsti nel Piano) si sta proprio cercando di qualificare sempre di più il cacciatore anche come monitoratore.</p>
			<p>Chiede che il prelievo alla specie volpe sia autorizzato in qualsiasi ambito</p>	<p>I Piani di controllo, anche della volpe, sono soggetti a parere ISPRA che li autorizza per gli ambiti dove non ci sono immissioni faunistiche</p>
			<p>Chiede di implementare le AFV e AATV che sono attualmente sotto i limiti di legge e chiede che sia possibile istituire le AATV anche in territori ad altissima qualità faunistica</p>	<p>L'implementazione delle AFV e AATV è resa possibile dal piano, dipende poi dall'iniziativa privata. Le AATV per legge non possono stare in aree di alta qualità faunistica e il PFVR prevede deroga a questo principio per le aree svantaggiate.</p>
			<p>Ritiene che la prevenzione dei danni da fauna selvatica con metodi ecologici non possa essere a carico dei proprietari dei fondi, chiede che il prelievo selettivo sia condotto in maniera efficace e che sia riconosciuto il trappolamento come il sistema migliore di controllo della specie cinghiale</p>	<p>Nel piano si fa riferimento a metodi "selettivi" non a prelievo selettivo, intendendo metodi che si concentrano solo sulla specie bersaglio, senza coinvolgerne altre. Il trappolamento è compreso tra i metodi di controllo della specie cinghiale e può essere messo in atto dagli agricoltori (dietro apposita autorizzazione regionale)</p>

			Per gli interventi gestionali di contenimento del cinghiale ritiene che il sistema dei distretti assegnati in maniera fissa alle squadre sia contro-produttore perché le squadre non sono motivate alla diminuzione della popolazione di cinghiale. Per le operazioni di contenimento chiede che il proprietario dei fondi possa rivolgersi anche a persone di sua fiducia e non esclusivamente ai cacciatori della squadra che caccia in quella zona. Chiede che i distretti di caccia al cinghiale siano assegnati per sorteggio alle squadre	La materia è normata da apposite leggi e regolamenti regionali
		Confagricoltura Umbria	Per quanto riguarda i risarcimenti dei danni ritengono che sia necessaria un'azione preventiva di prelievo della specie cinghiale che ridurrebbe i danni. Chiedono che i risarcimenti seguano un procedimento trasparente, definito nei tempi e omogeneo per tutti gli atc e anche con gli ambiti protetti. Chiedono che la quantificazione del danno sia fatta da soggetti terzi e non dall'ente che eroga poi il risarcimento, con l'utilizzo di un albo regionale di dottori agronomi e periti agrari da chiamare a rotazione	La materia è normata da apposite leggi e regolamenti regionali
14/05/2019	94840 del 14/5/2019	Vitaliano Gaggi	Chiede che nel piano sia inclusa l'associazione ENCI perché i cani sono parte integrante della caccia	Non di competenza del PFVR
			Ritiene che il cacciatore del futuro deve essere qualificato e con consapevolezza tecnica e culturale	Principio condivisibile e già incluso nel PFVR
			Nei corsi di formazione per operatori del settore caccia chiede che siano presenti materie legislative, di uso delle armi, di educatore civico di educazione faunistica ecc.	Viene accolta la richiesta di specificare le materie del corso per i capi battuta di caccia al cinghiale. Può essere inserita nel capitolo 16 relativo alla formazione
			Chiede che sia possibile effettuare prove cinofile nei parchi e oasi	Non di competenza del PFVR
			Chiede che sia inserito un accordo Enci / Regione per la collaborazione nella specializzazione di unità cinofile da usare in ambito faunistico venatorio	La materia esula dal PFVR
15/05/2019	95335 del 15/5/2019	MATTM	Auspica che gli elementi di discontinuità e di novità introdotti nel documento aggiornato vengano evidenziati nel Rapporto Ambientale	La richiesta viene accolta, e può essere inserita nel RA un nuovo paragrafo 2.2 che deve evidenziare le differenze e le novità rispetto al precedente piano.

		<p>Appositi indicatori dovranno essere individuati per valutare un'eventuale alterazione delle componenti ambientali ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità selezionati dal PFVR</p>	<p>In relazione all'Osservazione al paragrafo 2.3 del RA devono essere spiegati gli effetti delle azioni sull'ambiente e esplicitati gli indici, già contenuti nel piano di monitoraggio, utili a valutare tali effetti</p>
		<p>Nello specifico, si osserva che sarebbe opportuno completare il RA con tutte le informazioni relative al processo di VAS, elaborate in funzione di quanto richiesto almeno dall'Allegato VI del D.lgs.152/2006, con un livello di approfondimento necessario ad argomentare e spiegare gli esiti valutativi di cui si dà atto nel RA, evitando quanto più possibile generici rimandi a contenuti on-line, che non consentirebbero una lettura integrata delle informazioni</p>	<p>Il rapporto ambientale contiene le specifiche sugli elementi indicati all'allegato 6 del D.lgs 152/2006. In ogni caso al paragrafo 2.4 del RA deve essere inserita un'apposita analisi matriciale delle azioni di piano e degli effetti sulle componenti ambientali, nonché una descrizione di questi possibili effetti</p>
		<p>Si valuti comunque l'opportunità di completare il RA dando evidenza delle opportune analisi di coerenza interna, in modo da consentire a quanti consultati ed al pubblico interessato di poter verificare e condividere gli esiti riportati. I contenuti del RA e gli esiti delle valutazioni ivi formulate dovrebbero essere riportati nel RA in modo da fornire ai soggetti consultati le informazioni necessarie per poter ripercorrere ed eventualmente verificare le argomentazioni e le analisi a supporto delle valutazioni di coerenza</p>	<p>La richiesta viene accolta, può essere inserita nel paragrafo 3.1 del RA una analisi matriciale della coerenza tra le azioni del piano e gli obiettivi. Inoltre al paragrafo 3.2 del RA possono essere descritti in maniera più precisa i contenuti degli altri piani e programmi con i quali si considera la coerenza esterna, può essere inoltre integrata la verifica di coerenza con la SNSvS effettuata dal MATTM</p>
	<p>MATTM</p>	<p>Nel RA dovrebbe pertanto essere meglio dettagliato lo scenario ambientale, comprensivo degli habitat, degli ecosistemi delle specie e degli elementi fisici del territorio e dell'ambiente che potrebbero essere interessati direttamente o indirettamente dall'attuazione del PFVR, individuando anche attraverso la descrizione di probabili quadri evolutivi i profili di interazione con le azioni di Piano e le modalità attraverso cui si intendono perseguire gli obiettivi di sostenibilità selezionati</p>	<p>La richiesta viene accolta, può essere inserito nel capitolo 4 del RA il quadro della ricchezza di specie a livello regionale e lo stato dell'avifauna umbra in base al calcolo dei trend e degli indici multispecifici</p>
		<p>L'analisi delle alternative può quindi essere sviluppata attraverso possibili diverse configurazioni della strategia di Piano relativamente a: allocazione delle risorse finanziarie, tipologia delle azioni, localizzazione delle azioni, soluzioni tecnologiche, modalità di attuazione e gestione, sviluppo temporale, etc.</p>	<p>La richiesta viene accolta, può essere inserito nel capitolo 11 del RA una analisi matriciale delle alternative in presenza e assenza di PFVR per ciascuna azione prevista dal Piano</p>

		<p>Si chiede di precisare se i citati valichi montani siano sottoposti a tutela mediante regime di divieto di caccia, per una distanza di 1000 mt. e se l'imposizione di tale vincolo sia prevista dal PFVR in valutazione</p>	<p>La richiesta viene in parte accolta inserendo nel Piano al paragrafo 6.4.2. (Zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi) l'indicazione che nei tre valichi (Bocca Trabaria, Fossato di Vico e Carosina) ed entro un raggio di 1000 m non potranno essere autorizzati né rinnovati appostamenti fissi. A seguito dei risultati dei monitoraggi nel PFVR sarà aggiunta la valutazione della possibilità di inserire tali valichi tra quelli previsti dai calendari venatori.</p>
		<p>si consideri che il nuovo PFVR potrebbe costituire l'occasione per proporre una ridefinizione delle attuali aree protette e/o individuare nuovi territori da proteggere, così da migliorare la qualità faunistica e raggiungere la soglia minima di legge di SASP protetta. Si ritiene che il nuovo PFVR potrebbe dare indicazioni più cogenti riguardo la localizzazione, apprestamento, gestione e rendicontazione dell'attività venatoria svolta, anche da appostamento fisso</p>	<p>Si è ritenuto di dare prima precedenza agli istituti proposti dagli ATC, ma se entro 24 mesi non si raggiunge la superficie protetta il PFVR prevede l'istituzione di Oasi in aree di alta qualità faunistica. Ciò viene esplicitato meglio al par. 4.1.19 del RA. I suggerimenti sugli appostamenti fissi sono condivisibili ma applicabili tramite il regolamento degli appostamenti fissi e/o all'atto dell'autorizzazione</p>
		<p>Sarebbe consigliabile una opportuna valutazione caso per caso del valore e del rapporto costo/benefici delle attuali ZRC. Il nuovo PFVR potrebbe fornire indicazioni più stringenti riguardo la gestione della specie cinghiale, prospettando ad esempio la possibilità di un incremento del controllo ex art. 19 L. 157/92, del cinghiale, entro le ZRC</p>	<p>In parte viene accolta esplicitando nel paragrafo 4.2.1 del RA i dati che il PFVR stabilisce vadano forniti per ogni ZRC, tali dati consentiranno una valutazione dei costi/benefici in corso di validità del Piano. Ai sensi della vigente L.157/92 gli interventi previsti dall'art. 19 sono applicabili solo attraverso l'intervento delle guardie venatorie e forestali, limitando fortemente la possibilità di applicazione del controllo da parte dei comitati di gestione delle ZRC</p>
		<p>si chiedono dati o statistiche riguardo alla consegna degli animali recuperati, ovvero rispetto alle cause di ferimento o ritrovamento, agli esiti del recupero, ai costi sostenuti, per i centri di recupero fauna selvatica</p>	<p>Questa richiesta viene accolta, si può integrare il paragrafo 4.2.8 con i dati del recupero di fauna selvatica del 2018</p>
		<p>In merito al numero di cacciatori il dato andrebbe correlato all'età anagrafica dei cacciatori e alla tipologia di caccia preferita per definire gli scenari di settore nel medio termine e andrebbe inoltre rendicontata, ove possibile, la mobilità venatoria sia in entrata che in uscita dalla Regione. Sulla base dei dati disponibili andrebbe altresì meglio indicata la politica regionale in materia di mobilità venatoria e i presupposti tecnicocientifici che la ispirano</p>	<p>In parte viene accolta esplicitando nel paragrafo 4.2.9 del RA i dati relativi alla mobilità venatoria. Dati più dettagliati sulla platea dei cacciatori non sono attualmente in nostro possesso in quanto non esiste una anagrafica unica dei cacciatori. Si introduce nel RA sempre al capitolo 4.2.9 la necessità di realizzare tale anagrafica unica per ottenere i dati di dettaglio utili alla programmazione venatoria</p>

		<p>Si ritiene necessario approfondire la stima di alcuni effetti negativi che potrebbero derivare da un eventuale eccesso di carico venatorio, mancato rispetto dei limiti di carniere, bracconaggio, inquinamento da piombo, disturbo diretto ed indiretto dovuto all'attività venatoria, immissione di fauna, inadeguata definizione degli istituti venatori, controllo delle specie problematiche, etc</p>	<p>Principio concettualmente condivisibile ma di difficile applicazione non essendo chiaramente esplicitati i parametri ed i valori di riferimento necessari per una valutazione degli effetti, in alcuni casi riferibili a specifiche violazioni di norme per le quali non si dispone di dati. In ogni caso l'attuazione progressiva del nuovo Piano contribuirà all'approfondimento delle stime sui possibili impatti negativi derivanti dall'attività venatoria.</p>
		<p>E' consigliabile prevedere nel PFVR di azioni in grado di incrementare la platea di cacciatori che può contribuire alla raccolta di tali dati. Laddove questo obiettivo non sia raggiungibile su base totalmente volontaria, potrebbe essere opportuno introdurre modalità legate a forme di premialità o che prevedano una partecipazione obbligatoria</p>	<p>Si ritiene che la forma migliore per motivare i cacciatori sia la formazione e si esplicita nel paragrafo 2.4 del RA e nel capitolo 16 del PFVR</p>
	MATTM	<p>La mancata riconsegna di tutti i tesserini venatori costituisce un elemento di criticità rispetto al quale il nuovo PFVR potrebbe prevedere apposite misure, per incrementare, sino ad un valore prossimo al numero di cacciatori attivi, il numero di tesserini raccolti. Allo stesso tempo dovrebbe essere organizzata una efficace e pronta analisi dei dati di carniere così da poter effettivamente utilizzare le informazioni raccolte ai fini della pianificazione faunistico-venatoria e della valutazione degli effetti ambientali</p>	<p>La legge prevede la riconsegna obbligatoria dei tesserini, i meccanismi di raccolta sono al momento carenti, l'istituzione della anagrafica unificata dei cacciatori introdotta nel RA al paragrafo 4.2.9 sarà sicuramente di sostegno. Si potrebbero prevedere altri sistema di raccolta/distribuzione dei tesserini, tramite gli uffici comunali.</p>
		<p>Valutare la possibilità di divieto di immissione di selvaggina nelle ZRC</p>	<p>La costituzione di ART, avviata di recente e prevista nel PFVR porterà sicuramente in questa direzione. Il Piano di Monitoraggio servirà per valutare la produttività Delle ART e delle ZRC per prendere le conseguenti decisioni in itinere del PFVR</p>
		<p>Nelle indicazioni per l'elaborazione dei calendari venatori valutare la possibilità di chiudere al 20 gennaio la caccia a Moriglione e Pavoncella, specie di SPEC 1</p>	<p>Le indicazioni contenute nel PFVR sono solo di indirizzo e non fanno menzione dettagliate delle varie specie con indicazioni di date. I calendari venatori dettagliati sono approvati ciascun anno</p>
		<p>Si valuti l'opportunità di completare le informazioni sulla Rete Natura 2000 nel Studio di incidenza ambientale con una rappresentazione grafica (mappe) che permetta di evidenziare la distribuzione dei diversi siti e dei diversi habitat sul territorio</p>	<p>Le cartografie di Rete Natura 2000 sono tutte disponibili nel sito istituzionale regionale con risoluzione di maggiore dettaglio di quanto potrebbe essere nel cartaceo</p>

		<p>Si valuti l'utilità, se possibile dai dati a disposizione, di identificare meglio l'areale di presenza pur occasionale dell'orso bruno specie di rilevante interesse conservazionistico</p>	<p>I pochi dati di presenza della specie disponibili negli archivi regionali sono stati utilizzati in sede di analisi della qualità faunistica del territorio (paragrafo 5.8 del documento di Piano) e riguardano l'area dei Sibillini</p>
		<p>Si ritiene opportuno che vengano analizzate a livello di dettaglio le misure di conservazione previste nei Piani di Gestione dei Siti Natura, elencati nel capitolo 7 dello studio di incidenza, che possano subire un'incidenza dall'attuazione delle previsioni e delle azioni del PFVR</p>	<p>Questa osservazione può essere accolta. Saranno analizzati gli impatti individuati per tipologie di ZSC e ZPS in base agli habitat predominanti e le misure di conservazioni ricorrenti nei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 che riguardano possibili interferenze con il PFVR, aggiungendo un capitolo nello Studio di incidenza</p>
		<p>Nello studio di incidenza andrebbe esplicitato il divieto assoluto di immissione di soggetti appartenenti alla fauna alloctona, compresi quelli indicati in tabella, in tutti i siti della rete Natura 2000, a prescindere dall'esistenza o meno di un Piano di gestione</p>	<p>Questa richiesta viene accolta ed integrata nello studio di incidenza esplicitandola nel paragrafo aggiuntivo che prende in considerazione i Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 e inoltre correggendo la tabella 5 dello studio di incidenza</p>
		<p>Pur in vista di un probabile decremento della popolazione venatoria, sarebbe opportuno prevedere un piano di progressiva riduzione del numero di appostamenti fissi all'interno delle ZPS</p>	<p>Nelle porzioni di ZPS esterne ad ambiti di divieto di caccia il PFVR prevede che il numero massimo di appostamenti non superi quello relativo alla stagione venatoria 2018-2019, in ogni caso ogni autorizzazione dovrà essere sottoposta a V.inc.a. in quanto dentro Rete Natura 2000</p>
	MATTM	<p>Si ritiene che la caccia alla pernice rossa (<i>Alectoris rufa</i> L. 1758) nel territorio regionale vada esclusa trattandosi di taxon alloctono per l'Umbria. Probabilmente la legittimazione di tale pratica venatoria può favorire il rilascio in natura di contingenti provenienti da allevamento, azione peraltro formalmente prevista dal PFVR, che invece andrebbe scoraggiata</p>	<p>La richiesta viene accolta e pertanto può essere modificato il paragrafo 10.2 del PFVR, relativo ai ripopolamenti. Per quanto riguarda i calendari venatori questi vengono approvati annualmente e potrebbero prevedere di eliminare la Pernice rossa dopo qualche anno che sono stati interrotti i ripopolamenti.</p>
		<p>Può essere rilevante affrontare la problematica della vigilanza venatoria nell'ambito del PFVR delineando una strategia, un percorso e i mezzi per potenziare questo settore</p>	<p>La materia esula dalle competenze del PFVR, è altresì elemento di criticità, che solo in parte può essere risolto con i corsi per Guardie Ecologiche Volontarie previsti nel PFVR</p>